

FONDAZIONE KEREN KAYEMETH LEISRAEL
Fondo Nazionale Ebraico Italia ETS

***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E
CONTROLLO REDATTO AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO
2001 N. 231***

MODELLO di ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 COMMA III DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231

Ente FONDAZIONE KEREN KAYEMETH LEISRAEL
Fondo Nazionale Ebraico Italia ETS

Sede Legale/Operativa

Rev.	Motivazione	Data
00	Redazione del Modello Organizzativo ex D.lgs 231/01	24/07/2023
01	Aggiornamento del Modello	15/02/2024

Il presente documento contiene informazioni e dati di cui è Titolare la **KKL ITALIA ETS** pertanto documento e contenuti non sono divulgabili in nessuna forma senza esplicito consenso del medesimo Titolare.

Sommario

PARTE GENERALE 7

 Premessa 8

 Definizioni 8

 LA KKL ITALIA ETS..... 10

 Lo Scopo della Fondazione..... 10

 L’organigramma 11

 IL D. LGS. 231/01 12

 Riferimenti normativi..... 12

 IL D.Lgs. 231/2001..... 12

 Reati compresi nella normativa 13

 Requisiti di legge per l’esonazione..... 14

 Il D. Lgs. 231/01 e gli Enti del Terzo Settore (ETS)..... 16

 Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)..... 17

 Destinatari del modello organizzativo 17

 Struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 17

 Sistema Disciplinare 19

 Formazione ed informazione del personale 19

 Garanzie da parte di soggetti terzi 20

 Riesame e aggiornamento del Modello Organizzativo 231 20

 Organismo di Vigilanza..... 21

 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza 22

 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 24

 Segnalazione all’ODV 24

 Il *Whistleblowing* 26

 Il Codice Etico 29

 Le Sanzioni..... 30

 Le condotte rilevanti..... 30

 Le sanzioni nei confronti degli amministratori 30

 Le sanzioni nei confronti del Consigliere Delegato, del Presidente e degli altri soggetti apicali .. 30

 Le sanzioni nei confronti dei dipendenti..... 31

 Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari 31

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni..... 31

Il procedimento nei confronti degli amministratori 32

Il procedimento nei confronti degli altri soggetti apicali..... 32

Il procedimento nei confronti dei dipendenti..... 33

Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari 33

PARTE SPECIALE..... 34

Premessa 35

Principi e regole di condotta generali 35

 Deleghe e procure..... 35

 Trasparenza e tracciabilità..... 35

 Correttezza..... 35

L’analisi dei rischi. *Risk Assessment & Risk Management*..... 36

Il procedimento adottato per la mappatura dei rischi: la Matrice dei Rischi..... 36

Individuazione dei possibili reati derivanti dall’attività della KKL ITALIA ETS..... 38

Valutazione dei rischi dei reati 39

I singoli reati previsti dal D. Lgs. 231/01 41

I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 Decreto) 41

 Le singole fattispecie 43

 Aree di attività e soggetti coinvolti 49

 Quantificazione del Rischio..... 50

 Principi di comportamento 50

I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA 51

 Le fattispecie previste..... 52

 Aree di attività e soggetti coinvolti 57

 Quantificazione del rischio..... 57

 Principi di comportamento 57

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE PUBBLICHE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 58

 Le fattispecie previste..... 59

 Aree di attività e soggetti coinvolti 60

 Quantificazione del rischio..... 61

 Principi di comportamento 61

I REATI SOCIETARI 62

 Le singole fattispecie 63

Aree di attività e soggetti coinvolti	69
Quantificazione del rischio.....	70
Principi di comportamento	70
I REATI CONTRO LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .	72
Le fattispecie previste.....	72
Quantificazione del rischio.....	72
I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	72
Le fattispecie previste.....	73
Quantificazione del rischio.....	75
REATI PER ABUSO DI MERCATO.....	75
Le fattispecie previste.....	75
Quantificazione del rischio.....	76
I REATI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	76
Le fattispecie previste.....	76
Aree di attività e soggetti coinvolti	78
Quantificazione del rischio.....	78
Principi di comportamento	78
I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	79
Le fattispecie previste.....	79
Aree di attività e soggetti coinvolti	81
Quantificazione del rischio.....	82
Principi di comportamento	82
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	83
Le fattispecie previste.....	84
Aree di attività e soggetti coinvolti	85
Quantificazione del rischio.....	85
Principi di comportamento	85
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	85
Le fattispecie previste.....	86
Aree di attività e soggetti coinvolti	88
Quantificazione del rischio.....	88
Principi di comportamento	88
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	89

Le fattispecie previste.....	89
Quantificazione del rischio.....	89
I REATI AMBIENTALI.....	89
Le fattispecie previste.....	90
Quantificazione del rischio.....	99
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	99
Le fattispecie previste.....	99
Aree di attività e soggetti coinvolti	100
Quantificazione del rischio.....	101
Principi di comportamento	101
I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	101
Le fattispecie previste.....	102
Quantificazione del rischio.....	102
I REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE	102
Le fattispecie previste.....	102
Quantificazione del rischio.....	103
I REATI TRIBUTARI	103
Le fattispecie previste.....	104
Aree di attività e soggetti coinvolti	106
Quantificazione del rischio.....	106
Principi di comportamento	106
CONTRABBANDO	108
Le fattispecie previste.....	108
Quantificazione del rischio.....	109
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE.....	109
Le fattispecie previste.....	109
Quantificazione del rischio.....	111
REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)	111
Le fattispecie previste.....	112
Quantificazione del rischio.....	112
Allegati:	112

PARTE GENERALE

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (in seguito anche d.lgs 231/01) estende alle persone giuridiche ed agli enti anche privi di personalità giuridica – compresi quindi gli enti del terzo settore (ETS) - la responsabilità per alcuni reati commessi dalle persone fisiche che operano in nome e per conto dell’ente stesso.

In aggiunta alla responsabilità personale di amministratori e dirigenti, dunque, si pone anche quella dell'ente, a meno che questi non adottino un modello organizzativo e un sistema di controlli conforme alle linee guida predisposte dalle principali organizzazioni imprenditoriali.

Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Attività a rischio reato”**: operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **“CCNL”**: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dall’Ente.
- **“Codice Etico”**: documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall’Ente.
- **“Consulenti”**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell’Ente in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale
- **“CTS”**: Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche detto *“Codice del Terzo Settore”*.
- **“D.Lgs. 231/2001” o “Decreto”**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **“Descrizione e articolazione del Modello”**: il presente documento *“Descrizione ed articolazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”* ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **“Destinatari”**: gli Esponenti Aziendali, i dipendenti, i volontari ed i Soggetti Esterni.
- **“Dipendenti” e “Personale”**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con l’Ente, ivi compresi i dirigenti.
- **“Ente”**: Fondazione Keren Kayemeth Leisrael – Fondo Nazionale Ebraico Italia ETS”.
- **“Esponenti Aziendali”**: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti dell’Ente.
- **“ETS”**: Enti del terzo settore
- **“Fondazione”**: Fondazione Keren Kayemeth Leisrael – Fondo Nazionale Ebraico Italia ETS”.
- **“Fornitori”**: i fornitori di beni e servizi non professionali che non rientrano nella definizione di Partner.

- **“KKL ITALIA ETS”**: Fondazione Keren Kayemeth Leisrael – Fondo Nazionale Ebraico Italia ETS.
- **“KKL GERUSALEMME”**: "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)" con sede in Gerusalemme.
- **“Linee Guida”**: le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.
- **“Modello”**: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società che raccoglie l’insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività dell’Azienda in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001).
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Organo di Controllo, il Consigliere Delegato e gli altri organi previsti dallo Statuto e dall’Atto Costitutivo.
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: Organismo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso.
- **“P.A.”**: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell’ambito dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio.
- **“Processo sensibile”**: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **“Protocollo”**: insieme delle procedure interne atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reati”**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).
- **“Responsabile Interno”**: soggetto interno all’Ente al quale viene attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **“Sistema Disciplinare”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“Soggetti Esterni”**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire: i Consulenti, i Partner e i Fornitori
- **“Volontari”**: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto dell’Ente o a supporto dello stesso per spirito di liberalità

LA KKL ITALIA ETS

La KKL ITALIA ETS è una fondazione costituita in data 28/6/2010 per atto di notaio Dott. Filippo Leonardi, n. Rep. 28183/7692.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione iniziale;
- b) dal Fondo di gestione, costituito:
 - dalle somme conferite a titolo di liberalità;
 - dai beni mobili ed immobili che, vincolati a patrimonio, pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo, quali eredità, legati, donazioni, elargizioni o contributi di qualsiasi natura da parte di enti pubblici e privati, nonché da parte di persone fisiche;
 - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.

Inoltre, la Fondazione è destinataria del 5x1000.

La Fondazione utilizza il proprio patrimonio per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo statuto.

Lo Scopo della Fondazione

Nel perseguimento dei propri obiettivi la Fondazione si uniforma allo spirito e alle finalità istituzionali del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)" con sede in Gerusalemme, la più antica organizzazione ecologica al mondo che da oltre un secolo opera a beneficio dello sviluppo, bonifica e rimboschimento della Terra di Israele.

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle lettere d) (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), e) (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al CTS) e l) (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa) dell’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

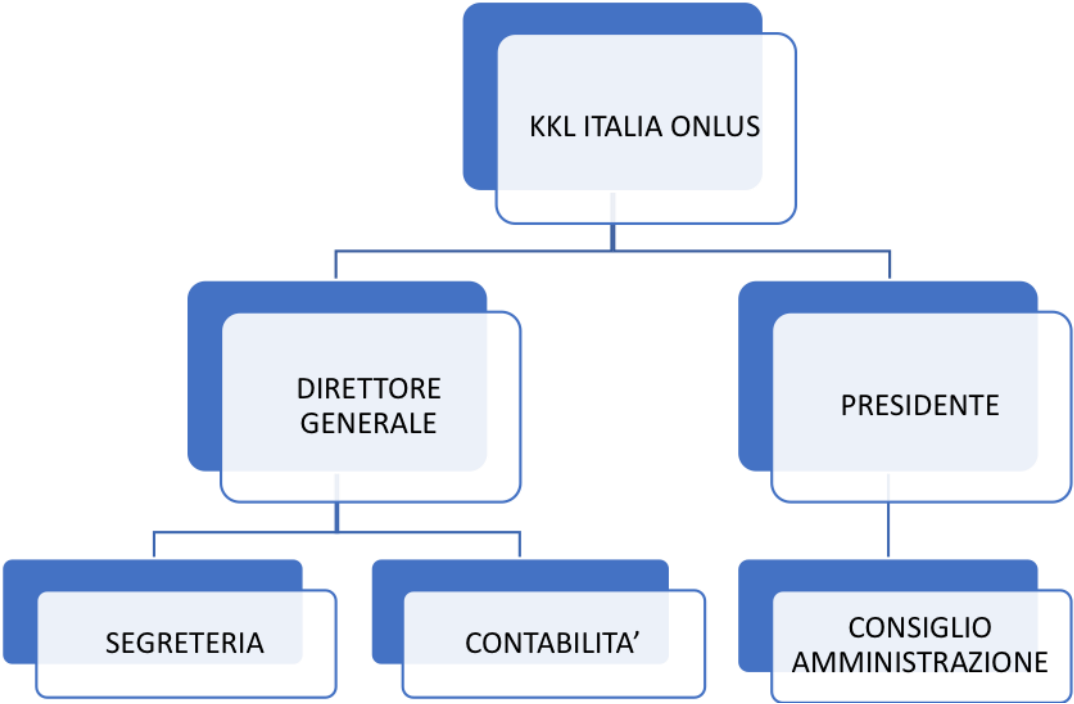
In particolare, la Fondazione ha lo scopo di tutelare l'ambiente e la natura in generale nel mondo e con particolare riguardo allo Stato di Israele, promuovendo ed attuando studi, ricerche e raccolte di fondi e offerte, in Italia e all'estero, finalizzati, in via esemplificativa:

- a) alla costruzione e mantenimento di bacini di raccolta di acqua anche piovana, serbatoi ed acquedotti; alla depurazione, bonifica e protezione di fiumi e laghi; alla preparazione, anche con interventi infrastrutturali, alla bonifica, coltivazione e irrigazione di terre; alla creazione di spazi boschivi e di coltivazioni, anche in zone desertiche;
- b) allo studio e protezione di specie vegetali e animali e di ecosistemi marini e lacustri;
- c) alla promozione dell'istruzione e dell’educazione, in campo ambientale ed ecologico, anche mediante la realizzazione di apposite infrastrutture e attraverso l’assegnazione di borse di studio;
- d) alla promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) alla promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;

f) all’organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani) di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
La scelta dei progetti disponibili per essere finanziati ad opera del KKL Gerusalemme.
Per quanto concerne invece i fondi percepiti per effetto della devoluzione del cosiddetto 5x1000, la Fondazione utilizza le somme ricevute con tale mezzo per il proprio sostentamento, per il pagamento degli stipendi dei dipendenti, per la pubblicazione del Karnenu e per il finanziamento di progetti in Italia.

L’organigramma

Organi della Fondazione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione, l’Organo di Controllo, il Revisore o Società di revisione.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, compresi il Presidente della Fondazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso, nonché l’eventuale Vice Presidente.
I membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, il Presidente della Fondazione e l’eventuale Vice Presidente, vengono nominati dall’Head of Global Resource Development Division, CDO, del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)", attualmente con sede in Gerusalemme (Israele), Rehov Keren Kayemeth, 1.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
I compiti e le prerogative del Consiglio di Amministrazione sono disciplinati dall’art. 7 dello Statuto.
Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.
I suoi poteri sono disciplinati dall’art. 8 dello Statuto.
Si riporta di seguito l’Organigramma dell’Ente aggiornato al mese di maggio 2023, precisando che per “Direttore Generale” debba intendersi “Consigliere Delegato”.



IL D. LGS. 231/01

Riferimenti normativi

Di seguito si riporta l’elenco dei principali riferimenti normativi:

Titolo	Descrizione
d.lgs. n. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, “Disciplina delle responsabilità amministrative delle persone giuridiche, delle società, e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.”
d.lgs. n. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, “Sicurezza nei luoghi di lavoro”
d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023	Provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023.
Linee guida Confindustria	Linee guida emanate da Confindustria per la predisposizione di modelli organizzativi, di gestione e controllo D.Lgs. 231/2001. Ultimo aggiornamento giugno 2021.

IL D.Lgs. 231/2001

Il decreto Legislativo n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha adeguato la normativa in materia di responsabilità degli enti ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito. Si tratta della *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della *Convenzione di Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della *Convenzione*

OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

In particolare, il D.Lgs 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa assimilabile a quella penale, a carico delle aziende che traggono interesse o vantaggio da una serie di specifici reati, che possono essere commessi da:

- soggetti apicali;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Reati compresi nella normativa

All’entrata in vigore, il decreto prendeva in considerazione alcuni specifici reati (concussione e corruzione, malversazioni e fattispecie attinenti ai finanziamenti pubblici).

Tale elencazione è stata progressivamente ampliata con la previsione di ulteriori reati da prevenire e contrastare adottando un modello organizzativo di gestione e controllo conforme alle previsioni normative.

La Sezione III del citato decreto elenca i reati per i quali è attualmente prevista una responsabilità amministrativa degli Enti, specificandone le relative sanzioni. Alla data di approvazione del presente documento le tipologie di reati comprendono:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (**art. 24**, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020].
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**art. 24-bis**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7 dal D.L. n. 105/2019]
- Delitti di criminalità organizzata (**art. 24-ter**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 modificato dalla L. 69/2015].
- Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (**art. 25**, D. Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**art. 25-bis**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L.n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs.n.125/2016] Delitti contro l’industria e il commercio (**art. 25-bis.1.**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09].
- Reati societari (**art. 25-ter**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017].
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (**art. 25-quater**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (**art. 25-quater.1**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].
- Delitti contro la personalità individuale (**art. 25-quinquies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5; modificato dalla legge n. 38 del 06/02/2006; modificato dal decreto legislativo n. 39 del 04/03/2014; modificato dalla legge n. 199 del 29/10/2016].
- Reati di abuso di mercato (**art. 25-sexies**, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal

D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021]Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**art. 25-septies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9].

- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (**art. 25-octies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 da D.Lgs.n.195 del 18 novembre 2021].
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25-octies.1**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25-novies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**art. 25-decies**, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].
- Reati ambientali (**art. 25-undecies**, D.Lgs. 231/01) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 121 del 7 luglio 2011 modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies**, D.Lgs 231/01) [articolo introdotto dal D.Lgs. 109 del 2012 e modificato dall'art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161]
- Razzismo e xenofobia (**art. 25 terdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo inserito dall'art. 5, comma 2, L. 20 novembre 2017, n. 167]
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (**art. 25 quaterdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39]
- Reati tributari (**art. 25 quinquiesdecies** D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020] Contrabbando (**art. 25-sexiesdecies** D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]14
- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (**art. 25 - septiesdecies** D. Lgs 231/01) [Articolo aggiunto da L.n.9 del 22 marzo 2022]
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**art. 25-duodevicies** D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto da L.n.9 del 22 marzo 2022]

La responsabilità amministrativa di un ente sorge anche in relazione ai seguenti reati:

- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

Requisiti di legge per l’esonazione

Gli enti sono esentati dalla citata responsabilità “amministrativa” se nel corso dell’eventuale procedimento penale provano che:

- a) L’Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del presunto illecito, *modelli* di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un apposito *organismo* dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) La commissione del reato è avvenuta *eludendo fraudolentemente* i modelli di organizzazione e gestione predisposti dall’ente;
- d) Non vi è stata omessa o insufficiente *vigilanza* da parte dell’organismo di controllo.

Il **modello** organizzativo, di gestione e controllo è lo strumento utilizzato dal legislatore per la prevenzione e il contrasto dei reati, e deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1. individuare le aree aziendali a rischio;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello;
- 4. introdurre un sistema disciplinare interno con la finalità di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Tutti i requisiti sopra citati e le correlate soluzioni condivise per la **KKL ITALIA ETS** sono enunciate nel presente documento.

Il D. Lgs. 231/01 e gli Enti del Terzo Settore (ETS)

L'art. 1, comma 2, del Decreto circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione a tutti gli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Sono quindi soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 231/01:

- le persone giuridiche private;
- le società di persone, le società di capitali e le società cooperative;
- le associazioni non riconosciute;
- gli enti pubblici economici.

Per quanto il tenore letterale della norma non consenta rilevanti margini interpretativi, si è a lungo discusso circa l'applicabilità del Decreto agli ETS, data la particolarità dei servizi offerti da tali enti.

A favore della tesi favorevole, si segnala una pronuncia di merito che ha condannato, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001, un'associazione volontaria di pubblica assistenza per il delitto di truffa ai danni dello Stato, così implicitamente includendo nel perimetro applicativo del Decreto anche soggetti giuridici che svolgono attività con scopo non lucrativo (cfr. Tribunale di Milano, Gip, 22 marzo 2011).

Inoltre, sebbene con esclusivo riferimento ai rapporti contrattuali tra gli enti no-profit e il settore pubblico, si segnala la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del 20 gennaio 2016 n. 32, intitolata "Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" che intende colmare l'assenza di una disciplina organica sull'ormai ricorrente affidamento di contratti pubblici ai soggetti del Terzo Settore in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016). Essa fornisce, infatti, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli organismi no-profit indicazioni operative utili ad assicurare il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di contrattazione pubblica e di prevenzione della corruzione prevedendo idonee misure a garanzia della qualità e della correttezza di tali rapporti.

Nella predetta Delibera è espressamente previsto che *"le amministrazioni aggiudicatrici devono affidare la gestione dei servizi sociali a soggetti che offrono serie garanzie di moralità professionale, anche per gli affidamenti in deroga al Codice dei Contratti"*. In questo senso *"le stazioni appaltanti devono verificare l'osservanza, da parte degli organismi no-profit, delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), applicabile agli stessi in ragione, sia del tenore letterale delle relative previsioni (rivolte agli enti forniti di personalità giuridica, alle associazioni anche prive di personalità giuridica e alle società private concessionarie di un pubblico servizio) sia della natura dei servizi erogati"*.

In quest'ottica, è opportuno che gli enti no-profit e, quindi, anche le Fondazioni, si dotino di un Modello che preveda:

- l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati;
- l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione dei reati;
- la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'Organismo di Vigilanza;
- la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti;
- l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei Modelli adottati.

Inoltre, devono procedere alla nomina di un organismo (cui attribuire autonomi poteri di iniziativa e di controllo) deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché alla cura dell'aggiornamento dello stesso, oltre a prevedere ed attuare adeguate forme di controllo sull'operato dell'organismo medesimo.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)

Destinatari del modello organizzativo

Il Modello redatto dalla **KKL ITALIA ETS** è destinato a tutti coloro che operano a qualsiasi titolo o ragione in nome e per conto della stessa, indipendentemente dalla tipologia di rapporto instaurato. Ed in particolare, il Modello si applica a coloro che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo della Fondazione (di seguito “Esponenti Aziendali”);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede (di seguito, complessivamente, “Destinatari”).
- pur operando all’esterno della Fondazione siano legati a questa da un rapporto giuridico, e abbiano accettato il contenuto e gli effetti del Modello in virtù di specifiche clausole contrattuali, sia pure limitatamente allo svolgimento delle attività cui gli stessi sono preposti (di seguito i “Soggetti Esterni”).

Struttura del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Il modello di organizzazione gestione e controllo (di seguito, il “Modello” o “MOGC”) assolve alla funzione di assicurare un sistema integrato di controlli e di procedure volte a minimizzare il rischio di commissione di illeciti nell’ambito della Fondazione, rappresentando altresì uno strumento di comunicazione verso l’interno (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all’altrui direzione) e l’esterno (investitori, terzi, creditori, collaboratori esterni) dei valori e dell’etica della Fondazione.

Il Modello si inserisce ed integra tale complesso sistema allo scopo specifico di presidiare lo svolgimento delle attività che presentano astratti profili di rischio di compimento dei reati compresi nel perimetro del Decreto, attraverso protocolli procedurali ed elementi di controllo aventi lo scopo di prevenire comportamenti degli esponenti aziendali che possano porsi in contrasto con la normativa vigente o i principi etici cui la fondazione si ispira.

Il Decreto, all’art. 6, comma 3, prevede che il Modello possa essere adottato “sulla base” di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

I principali interventi in materia da parte delle associazioni di categoria e le prassi così maggiormente consolidate hanno avuto quale riferimento le imprese di tipo commerciale. Ne discende quindi che, in mancanza di schemi e approcci specifici per gli Enti del Terzo Settore, perché la Fondazione elabori un Modello adeguato alle sue specificità si renderà opportuno traslare framework e principi prettamente aziendalistici, operando le dovute distinzioni connesse alle peculiari caratteristiche dell’ente in questione.

Il Modello farà riferimento dunque- enucleandone i principi applicabili e i criteri attuabili anche ad enti senza scopo di lucro - alle “Linee Guida di Confindustria per la costituzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” definite da Confindustria in attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/2001.

La **KKL ITALIA ETS** ritiene che l’adozione e l’efficace e continua attuazione del Modello di Organizzazione possa limitare il rischio di commissione dei reati e consentire alla Fondazione di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001 e garantire alla stessa un’efficace corporate governance.

Inoltre, lo scopo del presente Modello è di:

- definire un sistema organizzativo chiaro e formalizzato;
- assegnare dei poteri (autorizzazioni e firme) coerenti con le responsabilità gestionali della Fondazione;
- stabilire delle procedure per la registrazione, l'autorizzazione e la verifica di ogni operazione ritenuta critica;
- istituire un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- definire delle procedure di comunicazioni al personale e formare lo stesso sulle caratteristiche del Modello e sulle responsabilità di ognuno per la sua corretta applicazione.

Per la valutazione del sistema organizzativo esistente la Fondazione ha avviato le seguenti attività:

- identificazione e mappatura dettagliata delle attività considerate “a rischio reato”, anche tramite l’ausilio di questionari compilati dagli Esponenti Aziendali;
- valutazione dell’esistenza di adeguate procedure di controllo delle attività “a rischio reato” e definizione delle eventuali implementazioni necessarie a garantire l’adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- individuazione dei principi di comportamento ai quali tutto il personale deve rigorosamente adeguarsi;
- definizione delle modalità di formazione del personale;
- definizione delle modalità di informazione dei soggetti terzi con cui la Fondazione intrattenga rapporti;
- definizione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- definizione delle funzioni, dei compiti e delle modalità operative dell’Organismo di Vigilanza;
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza.

Il Modello Organizzativo integra le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti all’interno della Fondazione ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e come controllo sui processi sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle linee guida, sono da considerare parte integrante, del Modello Organizzativo:

- il sistema organizzativo aziendale risultante dall’ organigramma;
- il regolamento generale e le procedure aziendali;
- il codice etico;
- il sistema di deleghe di poteri e delle procure;
- il sistema disciplinare;
- il documenti di valutazione dei rischi (DVR);
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL);
- il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Sistema Disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello, rende efficiente l'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantirne l'effettività.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Fondazione.

Tale sistema sanzionatorio si rivolge ai dipendenti, agli Amministratori, ai Volontari ed agli altri collaboratori, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice etico, dal Sistema disciplinare e dalle procedure aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Fondazione, costituiranno inadempimento alle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro ed illecito disciplinare.

Fermo restando il principio di collegamento tra i provvedimenti disciplinari irrogabili e le fattispecie in relazione alle quali gli stessi possono essere assunti, nell'irrogazione della sanzione disciplinare dovrà necessariamente essere rispettato il principio della proporzionalità tra infrazione e sanzione.

L'adequatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto dovrà essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare debba rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della L. n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattualizzazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere. Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse dovranno essere adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Infine, avuto riguardo alle violazioni della normativa vigente, del Modello, del Codice etico o del Sistema disciplinare commesse dagli altri soggetti con cui la Fondazione entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari, si dovrà fare riferimento alle previsioni contenute nei relativi contratti.

Il tema sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo dedicato alle "Sanzioni".

Formazione ed informazione del personale

È obiettivo della Fondazione garantire una corretta conoscenza da parte di tutto il personale circa il contenuto del Modello e gli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa verso il personale sarà gestita dalla competente funzione aziendale e sotto il controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'attività di formazione ed informazione dovrà riguardare tutto il personale, compreso il personale direttivo e quello volontario.

A tal fine potranno essere utilizzati corsi di formazione, meeting, anche mediante l'utilizzo di strumenti di e-learning.

In ogni caso, l'adozione del Modello sarà comunicata a tutto il personale tramite apposita comunicazione; ogni soggetto darà atto con consone modalità di averne preso opportuna visione.

Alle risorse assunte in data successiva dovrà, invece, essere indicata la pagina del sito aziendale contenente il Modello e il Codice Etico. Il personale di nuova assunzione dovrà prendere visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed

accettazione del Modello 231.
Del pari saranno oggetto di comunicazione con opportune modalità eventuali modifiche e/o aggiornamenti riguardanti il Modello.

Garanzie da parte di soggetti terzi

In tutti i contratti sottoscritti dalla **KKL ITALIA ETS** con soggetti terzi ed in particolare con soggetti terzi che svolgano attività in nome e/o per conto della Fondazione, ivi comprese eventuali partecipazioni in associazioni di imprese, nonché con fornitori, consulenti, *outsourcer* e parti terze, sarà inserita una clausola contenente la dichiarazione di conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e, laddove ritenuto opportuno e/o necessario in considerazione della tipologia dei rapporti instaurati con il soggetto terzo, anche l’impegno a conformarsi alle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, con conseguente eventuale sanzione della risoluzione del contratto in caso di violazione del medesimo impegno.

Riesame e aggiornamento del Modello Organizzativo 231

Il Modello 231 deve essere riesaminato e revisionato periodicamente al fine di garantirne l’aggiornamento.
L’Organismo di Vigilanza, sulla base delle informazioni ricevute ed in ragione del potere di controllo allo stesso attribuito, riferisce periodicamente al CdA della Fondazione sullo stato di applicazione della disciplina del modello e sulla eventuale necessità di aggiornamento del documento, che dovrebbe essere effettuato:
A) tempestivamente, nei casi di:
• modifica della normativa (ampliamento del perimetro del Decreto 231/2001);
• modifiche organizzative della Fondazione;
• accadimento di illeciti previsti dal Decreto 231/2001.
B) con una periodicità minima definita prudenzialmente, su base annuale.

Organismo di Vigilanza

Il Decreto identifica in un *“Organismo interno all’ente”*, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di *“Organismo dell’ente”* giustifica l’eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle proprie caratteristiche dimensionali, sia delle proprie regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

Al riguardo, la Fondazione ha proceduto all’analisi delle soluzioni ipotizzate da CONFINDUSTRIA al fine di individuare i punti di forza e le eventuali controindicazioni connessi con ciascuna possibile soluzione ed è pervenuta alla soluzione esposta in questo Modello.

In considerazione della mancanza all’interno della Società della funzione di Internal Audit, è necessario istituire un Organismo, monocratico o collegiale, composto da personalità interne o esterne alla Società, dotato di competenze specialistiche.

In particolare, si dovrà tener conto dei seguenti elementi:

- **autonomia ed indipendenza**, intesi come:
 - possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
 - assenza di compiti operativi;
 - collocazione in posizione di staff;
- **professionalità**, intesa come:
 - adeguata competenza specialistica;
 - possesso di strumenti e tecniche specialistiche per lo svolgimento dell’attività;
 - continuità di azione, da realizzarsi attraverso una struttura interna dedicata.

L’Amministratore della Fondazione provvederà alla scelta ed alla nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché alla determinazione del budget da attribuire ad esso, mediante apposita delibera consiliare.

Sarà altresì rimessa all’Amministratore della Fondazione la responsabilità di valutare periodicamente l’adeguatezza dell’Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

La nomina quale membro dell’OdV è condizionata alla presenza dei sopra menzionati requisiti di indipendenza e di professionalità, nonché per il presidente anche di onorabilità; ulteriore condizione è rappresentata dall’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell’OdV:

- a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n.267;
 3. alla reclusione per tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
 5. per uno dei reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente.

- c) le preclusioni di cui alla lettera precedente b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato;
- d) avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori della **KKL ITALIA ETS**;
- e) intrattenere o aver intrattenuto nei tre anni precedenti alla nomina, direttamente o indirettamente, con esclusione dei rapporti strettamente inerenti la funzione o la carica menzionate, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, con la **KKL ITALIA ETS**. e/o con i suoi vertici, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- f) essere titolari di deleghe che possano minarne l'indipendenza del giudizio;
- g) trovarsi comunque in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

All’atto della nomina, all’Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri d’iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

In particolare, l’Organismo ha il dovere di vigilare:

- sull’efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura dell’Ente ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi della Fondazione e del personale della stessa;
- sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a modifiche normative o a mutate condizioni aziendali e/o formative.

Al tal fine l’Organismo di Vigilanza dovrà:

- con riferimento alla verifica dell’efficacia del Modello:
 - interpretare la normativa rilevante;
 - condurre ricognizioni sull’attività della Fondazione ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle attività “a rischio reato” e dei relativi processi sensibili;
 - coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti ed ai soggetti terzi, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- con riferimento alla verifica dell’osservanza del Modello dovrà:
 - effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Fondazione nell’ambito dei processi sensibili;
 - coordinarsi con le funzioni aziendali e, in particolare, con riferimento alle questioni relative alla sicurezza e salute sul lavoro, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato: a) sugli aspetti dell’attività aziendale che possono esporre la Fondazione al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; b) sui rapporti con tutti i soggetti terzi che operano con la Fondazione nell’ambito di operazioni sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Fondazione;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell’Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- con riferimento all’effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:
 - sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull’operatività dello stesso;
 - verificare periodicamente l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni / azioni correttive proposte;
 - coordinarsi con i Responsabili interni per valutare l’adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando la competenza di questi ultimi per l’irrogazione della sanzione ed il relativo procedimento disciplinare.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l’Organismo di Vigilanza riporterà direttamente con relazione scritta al CdA, secondo scadenze predeterminate e immediatamente in caso di necessità, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli saranno affidati.

La relazione dovrà avere ad oggetto:

- l’attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati e l’esito degli stessi, le verifiche condotte e l’esito delle stesse, l’eventuale aggiornamento delle attività “a rischio reato” e dei connessi processi sensibili;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Ogni anno l’Organismo di Vigilanza sottoporrà al CdA della Fondazione un piano delle attività previste per l’anno successivo.

L’organismo potrà rivolgere comunicazioni ed essere convocato dal CdA in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l’adempimento degli obblighi imposti dal Decreto.

Degli incontri dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere predisposto idoneo verbale.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all’Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l’Organismo di Vigilanza sarà supportato dalle funzioni interne, e potrà, inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni e consulenti il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

Al fine di assicurare il corretto svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo sulla applicazione e sulla efficacia del Modello, all’Organismo di Vigilanza sono assegnate adeguate risorse finanziarie, nella misura proposta dall’Organismo stesso ed approvata dal CdA della Fondazione. La previsione della dotazione dell’Organismo di Vigilanza di un idoneo *budget* di spesa consente, infatti, di garantire e di assicurare a quest’ultimo una maggiore autonomia economico-gestionale (ad es. per la richiesta di consulenze specialistiche e per ogni altra esigenza funzionale a garantire una corretta manutenzione del Modello) oltre che la necessaria autonomia funzionale.

Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale, dovranno essere comunicati all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni / dati / notizie identificate dallo stesso e/o da questi richieste alle singole strutture della Fondazione, nonché ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività “sensibili” ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possa risultare utile ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Le funzioni aziendali coinvolte in occasione di ispezioni, accessi e/o verifiche presso la Fondazione dovranno darne immediata notizia all’Organismo di Vigilanza.

Ogni informazione, segnalazione, *report* da o verso l’Organismo di Vigilanza raccolta nel corso di ogni anno dovrà essere adeguatamente custodita per un periodo di sei anni in un apposito *Data Base* (informatico o cartaceo) salvo il caso di contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato. In tale ultimo caso tutta la relativa documentazione dovrà essere conservata sino alla completa definizione del suddetto giudizio di contestazione. L’accesso al *Data Base* sarà consentito esclusivamente ai membri dell’Organismo di Vigilanza.

Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

I flussi informativi dovranno pervenire all’Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità che saranno definite all’Organismo medesimo.

Le segnalazioni relative alle violazioni del Modello, dei principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico dovranno pervenire ad opera delle strutture aziendali per iscritto, anche in forma anonima, o attraverso l’utilizzo della posta elettronica.

In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o di terzi.

Segnalazione all’ODV

Nell’ambito di un’efficace attuazione del Modello Organizzativo, assume particolare importanza anche la segnalazione al competente Organo di vigilanza e controllo di eventuali anomalie nell’applicazione delle procedure o delle metodologie operative descritte nel Modello stesso.

Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, sono tenuti a presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte per mezzo di canali di comunicazione con l’ODV; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione

Le segnalazioni devono essere presentate in forma scritta ed inviate a mezzo di posta ordinaria, inviata all’ODV all’indirizzo postale ovvero a mezzo di canale informatico alla casella postale da questi indicati.

I soggetti destinatari della segnalazione sono tenuti a garantire la riservatezza del dipendente che ha avanzato la segnalazione nel modo più adeguato.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, in ogni caso, costui non dovrà

subire alcuna conseguenza sfavorevole a seguito della eseguita segnalazione, come meglio precisato nel successivo paragrafo.

La violazione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare grave rilevante per l'applicazione delle sanzioni di cui al sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del Decreto.

L'OdV terrà un registro –anche informatico - nel quale saranno protocollate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute.

Compete alla all'OdV avviare un'istruttoria per stabilire la rilevanza e la portata della segnalazione in relazione a quanto disposto dal D.Lgs 231/2001.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a un punto relativo all'organizzazione della Fondazione, l'OdV decide le azioni di correzione da proporre al CdA.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un collaboratore della Fondazione, il dossier viene trasmesso dall'OdV alla struttura che gestisce il personale, al quale è incaricata di dare il necessario seguito conformemente alle disposizioni del Codice disciplinare.

Nel caso in cui la comunicazione si riferisca al mancato rispetto del modello di organizzazione da parte di un membro del CdA della Fondazione, l'OdV propone le misure da adottare al Consiglio ovvero all'organismo di controllo.

La documentazione è conservata a cura dell'OdV.

Il Whistleblowing

La disciplina

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*.

La norma ha esteso l’ambito di applicazione della disciplina del whistleblowing, disponendo che la stessa si applichi, per quanto interessa in questa sede, ai soggetti del settore privato che adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs 231/01

Si ritiene dunque che la disciplina si applichi anche alla KKL ITALIA ETS, la quale in ogni caso intende applicarla.

Pertanto, la Fondazione ha previsto delle procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni, interne ed esterne.

Possono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Per la segnalazione possono essere utilizzati i seguenti canali:

- interno (nell’ambito del contesto lavorativo, mediante segnalazione all’OdV, come indicato nel paragrafo precedente del presente Modello);
- esterno (tramite piattaforma ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Il canale esterno può essere utilizzato dal segnalante se, al momento della sua presentazione non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge, oppure se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, oppure se la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione, oppure se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto concerne in particolare il **canale esterno** si segnala che con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l’ANAC ha approvato le linee guida *“in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle*

disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” ed previsto l’utilizzo di una apposita **piattaforma informatica**, attiva presso l’ANAC e da questa gestita, per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive.

La piattaforma ANAC consente l’identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco progressivo. La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l’invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell’istruttoria e l’eventuale inoltro ad altre Autorità competenti. Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al “whistleblowing” (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

L’invio delle segnalazioni può avvenire mediante l’utilizzo della piattaforma informatica, in quanto la stessa, conformemente alla disposizione di cui all’ art. 7, co. 1, del d.lgs. n. 24/2023, utilizza strumenti di crittografia ed accesso con autenticazione informatica a più fattori. Ciò garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nel processo di segnalazione, ovvero, sia dei dati trasmessi e ricevuti che di quelli conservati dalla piattaforma. Il segnalante può liberamente accedere alla apposita area della piattaforma ANAC per l’inserimento della segnalazione senza preventiva necessità di autenticazione. In questa area visualizza il modulo di segnalazione da compilare e inviare. Il modulo prevede una apposita sezione "Identità" che il segnalante deve compilare per sottoscrivere la segnalazione. I dati inseriti in questa sezione, utili alla sua identificazione univoca, sono oggetto di oscuramento e quindi non accessibili ai componenti dell’ufficio che si occuperà dell’istruttoria salvo esplicita autorizzazione all'accesso concessa dal custode previa motivata richiesta. L’interessato è tenuto, altresì, a compilare, in modo chiaro, preciso e circostanziato le rimanenti sezioni del modulo fornendo le informazioni richieste come obbligatorie e il maggior numero possibile di quelle facoltative. La piattaforma informatica funge, di fatto da registro particolare e, pertanto, deve garantire l’integrità e l’immodificabilità della segnalazione. Nel caso in cui sia palese l’assoluta irrilevanza rispetto alla vicenda segnalata di parti della segnalazione, che contengono dati personali, ai sensi dell'art. 13, co. 2, tali parti saranno oggetto di "oscuramento" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria. Nell’eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili. Il dirigente dell’Ufficio ANAC competente procede all’esame e all’assegnazione al personale autorizzato delle segnalazioni acquisite per la successiva trattazione.

Inoltre, l’ANAC ha predisposto un **servizio telefonico con operatore** che, previa presentazione vocale dell’informativa del trattamento dei dati personali e delle indicazioni necessarie per reperire online il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore è un componente dell’Ufficio ANAC competente che acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio di registrazione della telefonata.

Ai due metodi indicati, ANAC ha affiancato anche il *Sistema di segnalazioni raccolte tramite “Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole”*.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell’interesse pubblico o nell’interesse alla integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato; i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione

La disciplina pone particolare attenzione alla protezione della riservatezza delle persone segnalanti. Infatti, l’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Il d.lgs. n. 24/2023 disciplina, inoltre, le comunicazioni ad ANAC delle **ritorsioni** che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata,

intendendosi per ritorsione “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato”.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Il decreto attribuisce ad ANAC il potere di irrogare le seguenti sanzioni:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

La regolamentazione interna a KKL

Alla luce della disciplina normativa, il presente Modello:

- a) istituisce il **canale di segnalazione interna**, conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, affidandone l’implementazione e la gestione all’ODV;
- b) Affida all’ODV l’attività finalizzata a individuare le modalità di diffusione delle informazioni circa l’esistenza:
 - a. della normativa in materia di *wistleblowing*;
 - b. dell’esistenza del canale di segnalazione interna;
 - c. del canale di segnalazione esterna;
- c) affida al Consigliere Delegato di disporre la diffusione delle informazioni di cui al precedente punto b) secondo le indicazioni dell’ODV.

Il Codice Etico

La Fondazione impone a tutto il personale di rispettare i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico elaborato specificamente per coprire interamente l’ambito degli obblighi comportamentali da imporre ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Va, quindi, segnalato che il Codice Etico riveste una portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia aziendale”, che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Fondazione, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Fondazione cura la puntuale ed effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività si svolga nel rispetto dei principi etici della **KKL ITALIA ETS**.

In ogni caso, si ritiene opportuno, anche in relazione alle speciali previsioni del Decreto, dare ulteriore impulso alla circolazione ed alla comprensione, da parte di tutti i soggetti interessati, delle norme di legge e dei canoni etici che orientano l’operato della Fondazione.

Il Codice Etico sarà sottoposto a verifica e sarà periodicamente oggetto di monitoraggio e adeguamento sia con riferimento alle novità legislative, sia per effetto delle vicende modificative dell’operatività della Fondazione e /o della sua organizzazione interna.

Le Sanzioni

In caso di accertamento di una delle violazioni previste dal Modello ed in particolare dal presente Sistema disciplinare, si evidenzia che le sanzioni verranno applicate nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato dalla Fondazione.

In ogni caso, l'individuazione e l'irrogazione delle sanzioni previste nel presente Sistema Disciplinare deve tener conto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata e dovranno pertanto tenersi in considerazione:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato;
- la tipologia della violazione compiuta;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- le modalità della condotta.

Ai fini dell'aggravamento della sanzione devono essere considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- l'eventuale recidività del suo autore.

Le condotte rilevanti

Ai fini del presente Sistema disciplinare costituiscono violazione del Modello o dei protocolli tutte le condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del Decreto.

La funzione che gestisce il personale valuta le sanzioni irrogabili nel rispetto del principio di legalità e di proporzionalità e tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, secondo un ordine crescente di gravità da valutarsi ad opera dell'OdV.

Le sanzioni nei confronti degli amministratori

Laddove venga accertata la commissione di una condotta rilevante da parte di un Amministratore, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto;
- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- decurtazione degli emolumenti o del corrispettivo previsto fino ad un ammontare massimo del 60%;
- revoca dell'incarico,

in ogni caso è fatta salva la possibilità di agire per il maggior danno.

Laddove la sanzione venga contestata ad un amministratore che sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione si dovranno applicare le sanzioni previste per i Dipendenti come indicato nei successivi paragrafi. Si evidenzia che laddove venga comminata a tali soggetti la pena del licenziamento, per giustificato motivo o per giusta causa dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dal suo incarico.

Le sanzioni nei confronti del Consigliere Delegato, del Presidente e degli altri soggetti apicali

Laddove venga accertata l'integrazione di una condotta rilevante da parte del Consigliere Delegato, del Presidente e degli altri soggetti apicali, saranno applicabili le seguenti sanzioni previste dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e dal codice disciplinare adottato dalla Fondazione:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;

- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Qualora la sanzione sia contestata ad un Altro Soggetto Apicale troveranno applicazione le sanzioni previste precedentemente con riguardo agli Amministratori.

Le sanzioni nei confronti dei dipendenti

Laddove venga accertata l'integrazione di una condotta rilevante, da parte di un Dipendente saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- Rimprovero verbale;
- Rimprovero scritto;
- Sospensione dal servizio e dal trattamento economico retribuzione per un periodo non superiore a 10 gg;
- Licenziamento per giustificato motivo;
- Licenziamento per giusta causa.

Per i dirigenti non apicali, sono fatte salve le disposizioni applicabili previste dalle diverse previsioni rinvenibili nella contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.

Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'impresa - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Le sanzioni nei confronti dei terzi destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una condotta rilevante, da parte di un Terzo Destinatario, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello pena l'applicazione della penale di seguito indicata ovvero la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Fondazione;
- l'applicazione di una penale, convenzionalmente prevista tra il 10% ed il 30% del fatturato totale lordo annuo;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Fondazione.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Fondazione inserisce nelle lettere d'incarico e negli accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Sistema Disciplinare in caso di violazione del Modello.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il presente procedimento di irrogazione delle sanzioni consegue all'eventuale integrazione di una delle Condotte Rilevanti.

Ai fini dell'effettività del Modello si ritiene opportuno descrivere il procedimento di irrogazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti indicando per ciascuna:

- la fase di contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione della sanzione ha inizio dalla ricezione da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti come di seguito indicato, della comunicazione con cui l'OdV - in conseguenza delle verifiche condotte autonomamente ovvero di segnalazioni ricevute anche anonime o attraverso la procedura di allerta e ove gli accertamenti effettuati abbiano confermato l'esistenza della violazione - segnala la violazione del Modello.

In particolare, l'OdV, ricevuta una segnalazione, anche anonima o attraverso la procedura di allerta, ovvero acquisiti nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di violazione del Modello, ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività e ritenuti opportuni.

Esaurita l'attività di ricerca, verifica e controllo, l'OdV valuta sulla base degli elementi in proprio possesso se è stata realmente integrata un'ipotesi di violazione sanzionabile del Modello ed in caso positivo dovrà procedere alla segnalazione agli organi aziendali competenti. In caso negativo, procederà comunque a trasmettere segnalazione al responsabile della funzione che gestisce il personale per le eventuali valutazioni circa la rilevanza della condotta rispetto alla legge ed ai regolamenti applicabili.

Qualora gli organismi aziendali competenti per l'irrogazione della sanzione rilevino che la violazione del Modello riscontrata dall'OdV concreti anche una o più violazioni delle previsioni dei regolamenti aziendali e/o della contrattazione collettiva, all'esito del procedimento prescritto potranno irrogare anche una sanzione più grave rispetto a quella proposta dall'OdV e sempre tra quelle in concreto applicabili.

Il procedimento nei confronti degli amministratori

Riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore, il quale non sia legato alla Fondazione da rapporto di lavoro subordinato, l'OdV trasmette al Presidente, al Consigliere Delegato ed all'Organo di Controllo una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

L'Organo di Controllo, entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione, convoca l'Amministratore affinché partecipi ad un'adunanza di fronte al Presidente ed al Consigliere Delegato da tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, mediante una comunicazione di contestazione scritta, contenente:

- l'indicazione della condotta contestata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l'indicazione della data dell'adunanza e della facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

All'adunanza partecipa anche l'OdV.

A seguito dell'audizione dell'interessato, il Presidente ed il Consigliere Delegato assumono provvedimenti in merito all'irrogazione della sanzione, determinandone l'entità.

Il relativo provvedimento è comunicato in forma scritta all'interessato e all'OdV, entro dieci giorni dall'invio della contestazione. L'Organo di Controllo verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il procedimento descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente dell'Organo di Controllo, nei limiti previsti dalla legge; in questo caso è l'Amministratore che redige la relazione e convoca gli altri Soggetti Apicali

Se la violazione riscontrata riguarda un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà istaurato il procedimento previsto per i Dipendenti.

Il procedimento nei confronti degli altri soggetti apicali

Riscontrata la violazione del Modello da parte di uno degli altri Soggetti Apicali, la procedura di accertamento dell'illecito e di irrogazione della sanzione avviene nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e del codice disciplinare adottato in azienda.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore, all'Organo di Controllo e al responsabile della funzione che gestisce il personale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione.

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, la Fondazione, tramite il responsabile della funzione che gestisce il personale, di concerto con il Presidente della Fondazione, contesta al Soggetto Apicale, mediante una comunicazione di contestazione scritta, a firma congiunta del responsabile della funzione che gestisce il personale e del Presidente della Fondazione, contenente:

- la puntuale indicazione della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;
- l’indicazione della data dell’adunanza dell’OdV e della facoltà dell’interessato di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni scritte entro un termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, gli organi competenti si pronunciano in ordine alla determinazione e all’applicazione della sanzione - motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV, dandone comunicazione all’Organo di Controllo.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari non possono essere comminati prima che siano trascorsi 10 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del Soggetto Apicale interessato.

Il responsabile della funzione che gestisce il personale cura l’effettiva applicazione della sanzione nel rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle previsioni contenute nella contrattazione collettiva tempo per tempo vigente e nel codice disciplinare adottato in azienda.

L’OdV, cui viene inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione.

Il procedimento nei confronti dei dipendenti

Qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un Dipendente, troveranno applicazione, quanto al procedimento di contestazione ed a quello di eventuale irrogazione della sanzione, le previsioni sopra indicate con riguardo agli Altri Soggetti Apicali.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Il procedimento nei confronti dei terzi destinatari

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l’OdV trasmette al Presidente della Fondazione, all’organo di Controllo e al Responsabile interno titolare del rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione;
- una proposta di applicazione della sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Il Responsabile interno interessato, entro dieci giorni dalla ricezione della relazione, formula una proposta in merito alla medesima, eventualmente indicazione l’entità della sanzione proposta, motivando l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV. In tal caso, invia all’interessato una comunicazione scritta contenente l’indicazione della condotta constatata e le previsioni del Modello oggetto di violazione.

Il provvedimento di applicazione della sanzione è comunicato per iscritto all’interessato a cura del Responsabile interno che ha in carico il rapporto contrattuale, che provvede anche all’effettiva applicazione della sanzione, su cui vigila l’OdV.

PARTE SPECIALE

Premessa

La parte speciale del Modello si propone i seguenti obiettivi:

- esaminare le categorie e le tipologie di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- stabilire le ragionevoli possibilità di accadimento degli stessi reati nell'ambito della **KKL ITALIA ETS** individuando le aree particolarmente esposte a maggior rischio;
- stabilire le regole di condotta che ogni destinatario è tenuto ad osservare allo scopo di prevenire il verificarsi dei reati considerati;
- fornire all'Organo di Vigilanza ed ai soggetti investiti di responsabilità delle funzioni e dei compiti di dirigenza o di controllo o di monitoraggio e gli strumenti per assolvere le suddette funzioni.

Principi e regole di condotta generali

Nella parte generale si sono già indicati, in tema di procedimenti e di comportamenti, alcune linee e regole di condotta generale. Tali regole devono, pertanto, considerarsi riferite ad ogni ipotesi di condotta contemplata nella presente parte; in relazione, poi, alle peculiarità dei singoli reati si indicheranno le misure da specificatamente osservarsi per le singole fattispecie. Si riportano di seguito alcuni principi e regole di condotta generali, valevoli per ogni area di attività della Fondazione e per tutti i Destinatari del Modello.

Deleghe e procure

La Fondazione ha adottato un sistema di deleghe e procure ispirato al principio di segregazione di poteri (e, quindi, separazione dei ruoli e delle responsabilità nelle varie fasi delle attività) con chiara indicazione dei soggetti delegati e dei poteri loro delegati. Tale sistema di deleghe e procure è coerente con i ruoli e le responsabilità ricoperte.

Trasparenza e tracciabilità

La Fondazione promuove la chiarezza e la trasparenza di ogni attività sia con riferimento alle attività aziendali, sia con riferimento ai flussi di comunicazione verso il pubblico, con particolare riferimento alle modalità di finanziamento della Fondazione, e la destinazione del patrimonio della stessa. Le informazioni utili per la valutazione dell’operato della Fondazione sono accessibili a tutti gli interessati in modo chiaro, anche tramite il sito web della Fondazione. Le risorse raccolte sono gestite in modo trasparente e la destinazione delle stesse è comunicata e resa pubblica, tramite rendiconti attenti e precisi.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire ogni attività di competenza garantendo la trasparenza delle informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola attività posta in essere. Tutte le attività ed i rapporti con i soggetti terzi devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale sia nella Parte Speciale del presente Modello, nonché alle Procedure poste a presidio dei rischi-reato identificati.

L’analisi dei rischi. Risk Assessment & Risk Management

Nell’adozione e nell’implementazione del Modello è preliminarmente necessario individuare le attività che, sul piano teorico o potenziale, potrebbero integrare i reati previsti dal Decreto. Nell’ambito di ogni area sensibile sono state poi individuate le principali attività aziendali nelle quali può presentarsi un maggiore rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Nell’ambito di tali attività sono stati elaborati dei principi di comportamento e di controllo, diversificati in relazione allo specifico rischio-reato da prevenire, ai quali devono attenersi tutti coloro che vi operano. Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà della Fondazione attraverso il collegamento di ciascuna attività “a rischio” con le strutture aziendali coinvolte e con la gestione dei processi e della relativa normativa interna di riferimento, che deve basarsi sui principi di comportamento e di controllo enunciati per ciascuna di dette attività.

Il procedimento adottato per la mappatura dei rischi: la Matrice dei Rischi

La mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto derivanti dall’attività della Società è stata eseguita tramite la “Matrice dei Rischi” allegata al presente Modello. Tale sistema matriciale costituisce uno strumento analitico utile a quantificare il rischio residuo, calcolato sulla base della relazione fondamentale **Rischio (R) = Probabilità (P) x Danno (D)**. Il valore (P) indica la probabilità che un determinato evento accada, mentre il valore (D) viene individuato avendo riguardo alla gravità delle conseguenze della commissione del reato. Entrambi sono espressi in una scala di valori da 1 a 4 secondo i seguenti schemi:

PROBABILITÀ		
Probabilità	Significato del Valore	Criterio di scelta
1	Molto improbabile	- Il verificarsi del reato-presupposto è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro; - Il reato-presupposto non si è mai verificato in precedenza
2	Poco probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende da condizioni “sfortunate”; - Reati-presupposto simili non si sono mai verificati nella Fondazione e si sono verificati molto raramente in strutture analoghe
3	Probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende da condizioni non direttamente connesse alle attività della Fondazione ma possibili; - Reati-presupposto simili non si sono mai verificati nella Fondazione ma si sono verificati in strutture analoghe
4	Molto probabile	- Il verificarsi del reato-presupposto dipende direttamente dalle attività della Fondazione; - Reati-presupposto simili si sono già verificati nella Fondazione

DANNO		
Danno	Significato del Valore	Criterio di scelta
1	Lieve	Confisca del prodotto per riparazione delle conseguenze del reato-presupposto
2	Rilevante	Sanzione pecuniaria che va da 100 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal Decreto
3	Grave	Altre sanzioni di tipo interdittivo di cui all'art. 9 comma 2 lett. b), c), d), e) [sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la PA; esclusione da finanziamenti, agevolazioni contributi e sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi]
4	Molto grave	Interdizione dall'attività [sospensione temporanea da 3 a 24 mesi dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva]

Dalla relazione tra Probabilità e Danno si ottiene il Rischio residuo, il cui valore è compreso tra 1 e 16. Maggiore è il valore, più alto è il rischio di commissione del reato-presupposto. La matrice del rischio è la seguente:

Danno	Molto grave	4	8	12	16
	Grave	3	6	9	12
	Rilevante	2	4	6	8
	Lieve	1	2	3	4
		Molto improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
Probabilità					

Il rischio residuo sarà così catalogato:

R=PxD	RISCHIO RESIDUO
9-16	Alto
4-8	Medio
1-3	Basso

Individuazione dei possibili reati derivanti dall'attività della KKL ITALIA ETS

L'attività di *assesment* ha consentito di individuare i seguenti processi/attività a rischio di compimento di reato:

- RACCOLTA FONDI DA PRIVATI
- GESTIONE RACCOLTA FONDI TRAMITE 5X1000
- SCELTA PROGETTI DA FINANZIARE E CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE
- GESTIONE TESORERIA
- CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
- REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE
- ATTESTAZIONE CONFORMITÀ FORNITURE
- EMISSIONE ORDINI ACQUISTI
- FATTURAZIONE PASSIVA
- RAPPORTI CON REGIONI ED ALTRI ENTI PUBBLICI
- GESTIONE DATABASE MY DONOR
- CASSA
- REDAZIONE DVR
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA
- APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE/ BONIFICI SU C/C TERZI
- REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI
- OPERAZIONI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
- RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA INTERNE ED ESTERNE
- ASSUNZIONE PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA
- GESTIONE FIRME ELETTRONICHE
- GESTIONE PROGRAMMI SW
- GESTIONE SITO AZIENDALE E PROFILI SOCIAL
- GESTIONE KARNENU

Dall'attività di *assesment* è emerso che alcune tipologie di reato presupposto della responsabilità degli Enti contemplati dal Decreto, non hanno ragionevoli possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**, dal momento che i fatti previsti e puniti da alcune delle disposizioni legislative richiamate non potrebbero, neanche astrattamente, apportare benefici o vantaggi alla **KKL ITALIA ETS**.

Pertanto, pur prevedendo all'interno del presente Modello e del Codice Etico la prescrizione di evitare condotte volte a prevenire le remote possibilità di accadimento di tali reati, come di dirà meglio a breve, si è ritenuto opportuno focalizzare l'analisi del rischio sulle seguenti tipologie di reato d'interesse per la Fondazione:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (**Art. 24 del Decreto**)
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (**Art. 24 bis del Decreto**)
- Delitti di criminalità organizzata (**Art. 24 ter del Decreto**)
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (**Art. 25 bis del Decreto**)
- Reati societari (**Art. 25 ter del Decreto**)
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Art. 25 octies del Decreto**)
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1 del Decreto)

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (**Art. 25 novies del Decreto**)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**Art. 25 duodecies del Decreto**)
- Reati tributari (**Art. 25 quinquiesdecies del Decreto**)
- Reati contro il patrimonio culturale (**Art. 25 septiesdecies e duodevicies del Decreto**)

Valutazione dei rischi dei reati

La KKL ITALIA ETS, nell'individuazione delle procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati presupposto, ha tenuto conto della ripartizione di questi ultimi in classi di rischio sopra individuate tramite la matrice dei rischi.

La classificazione in reati a rischio basso, medio o alto è stata parametrata alla frequenza statistica di verificabilità del reato all'interno della fondazione ed alla gravità delle sanzioni previste dal Decreto.

Oltre al rischio-reato in astratto, così individuato, si è poi provveduto a valutare il rischio effettivo, verificando preliminarmente l'idoneità delle procedure già esistenti e l'eventuale necessità di modifiche/integrazioni per una più efficace attività di prevenzione, come indicato nella matrice dei rischi allegata.

Le procedure ritenute idonee alla prevenzione dei reati-presupposto, si distinguono in *procedure generali* di prevenzione dei reati, concernenti regole e principi di carattere generale da rispettare nello svolgimento dell'attività di propria competenza, e *procedure speciali*, dettagliatamente codificate in relazione alle singole aree a rischio reati.

Le procedure speciali sono state predisposte a seguito della mappatura delle "attività a rischio" oggetto del sistema organizzativo e gestionale della Fondazione; in particolare, tali procedure hanno il fine di prevenire le seguenti tipologie di reati-presupposto:

- Reati presupposto con **rischio alto**:
 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico (art. 24 del Decreto);
 - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto);
 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del Decreto);
 - Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto).
- Reati presupposto con **rischio medio**:
 - Delitti di criminalità organizzata (art.24 ter del Decreto)
 - Falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).
 - Reati societari (art. 25 ter del Decreto).
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies-1 del Decreto);
 - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)
- Reati presupposto con **rischio basso**:
 - Concussione e corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite (art. 25 del Decreto);
 - Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del Decreto);
 - Reati con finalità di terrorismo (art. 25 quater del Decreto);
 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
 - Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
 - Reati transnazionali (L. 146/06).

Si precisa che, a seguito della mappatura delle aree a rischio-reato effettuata, al momento non si ritiene necessario adottare procedure comportamentali per la prevenzione delle altre tipologie di reati-presupposto previste dal d.lgs. 231/2001, in quanto si ritiene che si tratta di un **rischio puramente astratto**; si elencano di seguito tali reati presupposto:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)
- Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del decreto);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto);
- Contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)
- Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies del Decreto);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 25 duodevicies del Decreto);

I singoli reati previsti dal D. Lgs. 231/01

I REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 Decreto)

Gli articoli 24 e 25 del D.Lgs 231/2001 si riferiscono ai reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti fra le persone giuridiche e le Pubblica Amministrazione.

Né il Decreto Legislativo e neppure il Codice forniscono la definizione di Pubblica Amministrazione; vi è convergenza nel ritenere che la Pubblica Amministrazione sia costituita dallo Stato e da tutti gli Enti che abbiano in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L'art. 24 del decreto fornisce un primo elenco di reati, accomunati dall'essere tutte fattispecie poste a tutela di interessi patrimoniali dello Stato, di altri enti pubblici ovvero dell'Unione Europea.

Rispetto a tali figure criminose, la responsabilità amministrativa dell'ente comporta l'irrogazione a questo di una sanzione pecuniaria che, fissata solo nel massimo e in un ammontare identico per ciascuna fattispecie, non può superare le cinquecento quote.

Tuttavia, la medesima disposizione prevede un aumento della sanzione pecuniaria per l'ipotesi in cui, in seguito alla commissione di uno dei delitti indicati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità; in tal caso all'ente si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Ancora, in relazione a tutti i reati considerati – e purché ricorrano le condizioni indicate all'art. 13 – è prevista, nei confronti dell'ente, l'applicazione delle sole sanzioni interdittive consistenti nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nell'eventuale revoca di quelli già concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Va altresì ricordato che, a norma dell'art. 26, qualora i delitti siano commessi nella forma tentata, le sanzioni pecuniarie e interdittive irrogate all'ente sono ridotte da un terzo alla metà; inoltre, la responsabilità dell'ente viene esclusa qualora esso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono

stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

L'art. 25 del decreto contiene un secondo elenco di reati, considerando alcune delle fattispecie codicistiche poste a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Le fattispecie considerate dall'art. 25, riconducibili – pur nella varietà delle ipotesi – al binomio concussione/corruzione, sono tutte costruite come reati così detti “propri”, che richiedono cioè la titolarità, in capo all'agente, della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Appare, dunque, necessario preliminarmente richiamare la disciplina di tali qualifiche pubblicistiche, dettata – “agli effetti della legge penale” – dagli artt. 357 e 358 c.p.

Come è noto, con la riforma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ad opera della legge n. 86/1990, si è consacrata a livello normativo la c.d. concezione oggettivo funzionale in tema di qualifiche soggettive, svincolandole da qualunque valutazione in rapporto al legame del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico. Pertanto, per poter pervenire ad una corretta qualificazione della funzione o del servizio svolti, è necessario riferirsi esclusivamente alla natura dell'attività (o del segmento di attività) concretamente esercitata, attraverso l'analisi del regime giuridico cui è sottoposta, ben potendo un soggetto privato (o alle dipendenze di un ente privato) rivestire una qualifica pubblicistica nello svolgimento di talune attività.

A norma dell'art. 357, 1° comma c.p., infatti, “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Non ponendosi questioni interpretative quanto alla individuazione della funzione legislativa e giudiziaria, poiché coloro che la svolgono sono, nel nostro ordinamento, un numerus clausus, il 2° comma della medesima disposizione si limita a definire la più problematica funzione amministrativa; a tal fine, precisa che “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Gli incaricati di un pubblico servizio sono, invece, definiti dall'art. 358 c.p. come “coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”, con ciò dovendosi intendere “un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Con tali previsioni, il legislatore ha fornito un doppio criterio definitorio.

Il primo (di c.d. “delimitazione esterna”) è fondato sulla possibilità di rinvenire norme di diritto pubblico e atti autoritativi che disciplinino l'attività svolta in concreto dal soggetto, ed è strumentale ai fini della distinzione tra attività pubblicistica (nella forma della funzione o del servizio) e attività privatistica.

Il secondo (di c.d. “delimitazione interna”) si sostanzia, in primo luogo, nel riferimento ai poteri tipici esclusivi del pubblico ufficiale (deliberativi, autoritativi o certificativi) ed opera, dunque, una differenziazione, nell'ambito dell'area pubblicistica, tra la pubblica funzione e il pubblico servizio; in secondo luogo, delimita altresì (verso il basso) la figura dell'incaricato di un pubblico servizio, negando la qualifica a tutti gli addetti a mansioni d'ordine o puramente materiali.

Per una esatta comprensione del significato da attribuire ai criteri astrattamente fissati dalla legge, appare utile fornire un quadro sintetico dell'elaborazione giurisprudenziale in tema di qualifiche soggettive degli operatori sanitari.

Le singole fattispecie

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni Il soggetto attivo è descritto come “chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione”. Tale deve considerarsi non necessariamente colui che sia privo della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, bensì colui che sia estraneo all’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e, più precisamente, non sia legato da alcun rapporto di dipendenza con l’ente pubblico erogatore del finanziamento.

Il presupposto del reato è costituito dall’avvenuto ottenimento, da parte del soggetto attivo, di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, destinati Alla realizzazione di una o più finalità. Le erogazioni possono provenire dallo Stato, da altro ente pubblico, ovvero dalle Comunità europee.

Per contributi si deve intendere la partecipazione pubblica alle spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi; per sovvenzioni, le erogazioni di denaro a fondo perduto, effettuate in un’unica soluzione ovvero con carattere di periodicità; per finanziamenti, gli atti negoziali a contenuto creditizio caratterizzati da una minore onerosità per il beneficiario, dovuta all’intervento dello Stato o di altro ente pubblico in vista del particolare vincolo di destinazione delle somme (ad es., mutui agevolati).

La condotta ha natura omissiva e consiste nella mancata destinazione delle somme erogate alle finalità di pubblico interesse, in vista delle quali l’erogazione è stata effettuata.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, consistente nella rappresentazione e volizione di non attribuire alle somme ottenute una destinazione conforme rispetto a quella predeterminata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie ha un ambito di applicazione limitato: in virtù della clausola di consunzione inserita in apertura della norma, infatti, questa non si applica qualora il fatto costituisca il più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p., su cui vedi infra).

Soggetto attivo può essere “chiunque”; si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso da tutti. Tuttavia, la seconda parte del comma 1 introduce una fattispecie di reato proprio (qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio). In tal caso la pena è aumentata.

Per quanto riguarda la condotta incriminata, la norma sanziona l’indebito conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ed altre erogazioni, mediante due modalità tipiche, l’una commissiva, l’altra omissiva.

La prima consiste nell’utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Va evidenziato che, rispetto al documento, la falsità può assumere due forme: la falsità materiale, qualora il documento sia contraffatto, cioè provenga da un soggetto diverso da quello apparente, o

alterato, ossia modificato dopo la sua definitiva formazione; la falsità ideologica, ove il documento non sia veridico, contenendo attestazioni non conformi al vero.

Riguardo alle dichiarazioni, come è chiaro, l'unica falsità che può rilevare è quella relativa alla non veridicità del loro contenuto.

La seconda modalità di condotta si configura qualora l'agente ometta informazioni dovute, cioè quelle che egli è tenuto a fornire conformemente alle norme procedurali che disciplinano l'erogazione del contributo.

L'oggetto materiale è costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis).

L'elemento soggettivo (dolo generico) è integrato dalla rappresentazione e volizione di conseguire le erogazioni mediante le due modalità tipiche descritte.

Il 2° comma della disposizione prevede una clausola di esiguità, che vale ad escludere l'illiceità penale del fatto, qualora la frode abbia ad oggetto una somma pari o inferiore a € 3.999; in questa ipotesi, sussistendo per l'autore un mero illecito amministrativo, è da escludere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 503, 534, 581; c.p.p. 264] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni 2, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 [c.p.p. 31]

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065 [c.p. 29, 32].

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale [c.p. 357] o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Truffa (art. 640 c.p.)

“Chiunque, con artifizî o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 e euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”.

Soggetto attivo può essere chiunque. Il fatto consiste nell'indurre in errore taluno, mediante l'uso di artifizî (trasfigurazione della realtà, attuata simulando ciò che non esiste o nascondendo ciò che esiste) o di raggiri (discorso o ragionamento volto a creare un falso convincimento nel destinatario). È altresì necessario che, a seguito dell'errore, la persona ingannata compia un atto di disposizione patrimoniale, da cui consegua un profitto ingiusto per l'autore del reato o per un terzo ed un danno per il soggetto passivo (vittima).

L'elemento soggettivo consiste nella rappresentazione e volizione di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma (dolo generico).

Va evidenziato che, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, l'ipotesi di reato considerata

dal decreto è solo quella aggravata, prevista dal 2° comma, n. 1 della disposizione, configurabile laddove il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico; irrilevante sembra, invece, l'altra ipotesi relativa al caso in cui il fatto sia commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Nonostante la rubrica della norma, si discute se si tratti di un reato autonomo ovvero di una circostanza aggravante del reato previsto all’art. 640, da cui diverge soltanto per ciò che concerne l’oggetto materiale della frode, costituito da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo (per le relative nozioni, cfr. supra, sub art. 316 bis). Per l’analisi degli elementi strutturali del reato, cfr. supra, sub art. 640.

Frode informatica (art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un’altra circostanza aggravante”. Il reato può essere commesso da chiunque.

Il fatto consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (evento del reato) attraverso due modalità alternative della condotta:

- a) l’alterazione, in qualsiasi modo, del funzionamento di un sistema informatico o telematico: tale formula ricomprende qualunque condotta avente ad oggetto la componente meccanica o logica del sistema e che incida sul processo di elaborazione dei dati, ovvero su quello di trasmissione degli stessi;
- b) l’intervento, attuato senza diritto (cioè, da chi non è legittimato) e con qualsiasi modalità, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti: questa previsione è idonea a ricomprendere ogni ipotesi di manipolazione dell’input, del programma, o dell’output del sistema.

Il dolo richiesto è un dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di tutti gli elementi del fatto descritto nella norma.

Va sottolineato che l’art. 24 del decreto limita la responsabilità amministrativa dell’ente alle sole ipotesi di frodi informatiche commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Pene accessorie (art. 317-bis c.p.)

“la condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l’interdizione dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l’interdizione temporanea”

Soggetto attivo è il pubblico ufficiale (cfr. supra).

La condotta sanzionata dà luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. La prima (detta anche esplicita) implica una coazione psichica, realizzata mediante la prospettazione di un male ingiusto nei confronti della vittima, che tuttavia resta libera di aderire alla richiesta o di subire eventualmente il male minacciato.

La seconda (detta anche implicita) consiste in qualunque comportamento (di inganno, persuasione, omissione, ostruzionismo o ritardo) che abbia l'effetto di porre il privato in uno stato di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere prestazioni non dovute. Entrambe le condotte devono, tuttavia, essere poste in essere mediante abuso della qualità o dei poteri.

Per abuso della qualità si intende la strumentalizzazione della qualifica soggettiva da parte dell'agente, senza che vi sia alcun esercizio di poteri; l'abuso dei poteri consiste nell'esercizio del potere per uno scopo diverso da quello in vista del quale gli è stato conferito, cioè in un distorto esercizio delle attribuzioni dell'ufficio.

È altresì necessario che, a seguito della costrizione o dell'induzione, il soggetto concusso si determini a dare o promettere indebitamente, all'agente o ad un terzo, denaro o altra utilità: ciò costituisce l'evento del reato. La promessa o la dazione devono essere indebite, cioè non dovute al pubblico funzionario – in base alla legge o per consuetudine – in relazione al suo ufficio.

Oggetto della dazione o della promessa, oltre al denaro, può essere anche un'altra utilità, intesa come qualsiasi prestazione (di dare o di fare) che possa rappresentare un vantaggio (materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale) per la persona.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, che richiede la rappresentazione e volizione di tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato.

Va sottolineato che ai fini della consumazione è sufficiente la promessa: la successiva dazione costituisce, dunque, un post factum non autonomamente punibile.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”

Si tratta di una circostanza aggravante speciale, applicabile alla corruzione propria sia antecedente che susseguente, per la cui configurazione non è necessario che la stipulazione di contratti si verifichi, essendo sufficiente che essa sia l'oggetto dell'accordo corruttivo.

In base al doppio rinvio operato dall'art. 320 all'art. 319 e dall'art. 319 bis all'art. 319, si ritiene che essa sia applicabile anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”

Si tratta di una figura autonoma di reato, il cui fatto è descritto rinviando agli artt. 318 (corruzione impropria) e 319 (corruzione propria). In questa ipotesi, tuttavia, soggetto attivo, accanto al privato, può essere il solo pubblico ufficiale (poiché l'art. 320 non richiama anche l'art. 319 ter).

Il fatto deve essere posto in essere allo scopo di favorire o danneggiare una parte processuale; è

sufficiente che tale finalità (che esprime, sotto il profilo soggettivo, un dolo specifico) sia perseguita anche solo da uno dei concorrenti necessari.

Va evidenziato come proprio da tale previsione si argomenti per affermare la configurabilità della corruzione in atti giudiziari solo nella forma antecedente; pertanto qualora la promessa o la dazione avvengano successivamente al compimento dell’atto, il fatto rientrerebbe all’interno dell’art. 319 c.p.

Il secondo comma prevede due circostanze aggravanti per le ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.”

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Essenzialmente la corruzione consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio dell’attività del soggetto qualificato.

All’interno delle figure tipizzate dal legislatore, è possibile operare una serie di distinzioni che ben evidenziano la struttura delle incriminazioni previste:

- in primo luogo si distingue tra corruzione passiva, che riguarda il fatto dell’intraneus (soggetto qualificato) che riceve la retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa, e corruzione attiva, che riguarda il fatto dell’extraneus (soggetto privato) il quale dà il denaro o l’utilità ovvero li promette; - a seconda, poi, che il mercimonio abbia ad oggetto un atto contrario ai doveri d’ufficio, ovvero un atto conforme ai doveri d’ufficio, si parla, rispettivamente, di corruzione propria (art. 319) e di corruzione impropria (art. 318);
- ancora, la corruzione viene distinta in rapporto al momento del pactum sceleris: se esso interviene prima del compimento dell’atto si ha la corruzione antecedente; qualora, invece, esso intervenga dopo il compimento dell’atto si ha la corruzione susseguente.

La corruzione costituisce un così detto “reato proprio a concorso necessario”, che strutturalmente richiede la presenza di due o più persone, di cui almeno una rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio; rispetto alla corruzione impropria, tuttavia, l’incaricato di un pubblico servizio risponde solo qualora ricopra la qualità di pubblico impiegato (art. 320).

In virtù dell’art. 321, la responsabilità è estesa anche al soggetto privato, tranne che nell’ipotesi di c.d. corruzione impropria susseguente (art. 318, 2° comma, c.p.).

La condotta sanzionata consiste, per il soggetto qualificato, nel ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità; specularmente, per il soggetto privato, nel dare o promettere il denaro o l’altra utilità.

Va sottolineato che, per la corruzione impropria, l’art. 318, qualificando il denaro e l’utilità come “retribuzione” (non dovuta), richiede espressamente che tra le due prestazioni sussista un rapporto di proporzione; pertanto il reato non può configurarsi nei casi di piccoli donativi e di omaggi di modesto valore. In via interpretativa, si ritiene che ciò valga anche rispetto alla corruzione propria (art. 319).

Oggetto dell’accordo criminoso è un atto individuato o almeno individuabile.

Nella corruzione propria (art. 319), la condotta deve essere compiuta “per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto dell’ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio”. L’atto contrario ai doveri di ufficio va individuato avendo riguardo al mancato rispetto da parte del pubblico funzionario, nell’emanazione dell’atto, delle regole che ineriscono all’uso del potere discrezionale; con la conseguenza che la contrarietà ai doveri di ufficio si traduce anche nella illegittimità dell’atto sotto il profilo del diritto amministrativo.

Nella corruzione impropria (art. 318) il soggetto qualificato deve ricevere la retribuzione o la sua promessa per compiere un atto dell’ufficio ovvero ricevere la sola retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto; l’atto dell’ufficio è un atto conforme ai doveri funzionali, posto in essere nel pieno

rispetto delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, bisogna distinguere a seconda che la corruzione (propria o impropria) sia antecedente o susseguente: mentre nella seconda il dolo è generico (consistente nella rappresentazione e volizione del fatto), rispetto alla prima si prevede altresì un dolo specifico, richiedendosi che il soggetto agisca al fine di compiere, omettere o ritardare l'atto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319.”*

Questa disposizione configura come fattispecie delittuose autonome quattro figure che costituiscono, nella sostanza, ipotesi di tentativo di corruzione antecedente. Pertanto da tale configurazione deriva l'inapplicabilità dell'art. 26 del decreto.
Il 1° e il 2° comma prevedono due ipotesi di istigazione alla corruzione passiva, rispettivamente impropria e propria, la cui condotta è posta in essere dal privato e consiste nell'offerta o nella promessa di denaro o altra utilità, fatta al soggetto qualificato per indurlo a compiere un atto d'ufficio o a ritardare od omettere l'atto medesimo o a compiere un atto contrario ai propri doveri.
Relativamente alla offerta e alla promessa, è necessario che queste siano caratterizzate da effettività, serietà e idoneità alla realizzazione dello scopo: siano, cioè, tali da indurre il destinatario al compimento, ritardo o omissione dell'atto.
Il 3° e il 4° comma configurano ipotesi di istigazione alla corruzione attiva, impropria e propria, che si realizzano allorché sia il soggetto qualificato a sollecitare al privato una promessa o una dazione di denaro o altra utilità per compiere un atto conforme ai doveri d'ufficio (corruzione impropria) ovvero per ritardare od omettere l'atto medesimo o compiere un atto contrario ai propri doveri (corruzione propria).
Anche la sollecitazione deve essere seria ed idonea a determinare il comportamento del privato.
L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo specifico; questo consiste, per il privato, nello scopo di indurre il soggetto qualificato a compiere, omettere o ritardare l'atto, per il soggetto qualificato nella finalità di compiere, omettere o ritardare l'atto medesimo.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5) a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei

pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio
5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".
Questa disposizione rende applicabili alcune delle fattispecie dei delitti contro la pubblica amministrazione - tra cui la concussione, la corruzione propria e impropria, la corruzione in atti giudiziari e l'istigazione alla corruzione - ai membri degli organi delle Comunità europee, ai funzionari o agenti delle Comunità europee e ai soggetti ad essi assimilati, a coloro che nell'ambito di Stati appartenenti all'Unione europea svolgano funzioni o attività corrispondenti ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ossia l'intermediario oppure il pubblico ufficiale stesso. In entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio.

Aree di attività e soggetti coinvolti

I reati presi in esame riguardano l'instaurazione e la gestione di rapporti con la PA. I processi aziendali potenzialmente interessati sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partecipazione a bandi di gara per l'erogazione di servizi in favore della P.A.; attività relativa all'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, gestione delle verifiche da parte di personale appartenete ad organi di controllo della P.A.; gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale; ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze; procedure istruttorie e simili con l'Ispettorato del Lavoro, funzionari competenti in materia di ambiente, sicurezza e sanità; ottenimento di contributi e finanziamenti, ad esempio, per attività formativa.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati contro la Pubblica Amministrazione:

- GESTIONE RACCOLTA FONDI TRAMITE 5X1000
- RAPPORTI CON REGIONI O ALTRI ENTI PUBBLICI

Quantificazione del Rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come ALTO.

Principi di comportamento

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantirne l’“evidenza”: in ogni momento dovrà essere possibile identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni e le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale. La responsabilità dell’attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, ai Responsabili interni, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell’ambito delle “attività a rischio”;
- sono responsabili dei rapporti con la P.A.

L’“evidenza” potrà essere garantita anche per il tramite di idonee registrazioni informatiche. I responsabili così individuati saranno tenuti:

- a) ad assicurare pronta informativa all’OdV relativamente alle nuove operazioni o tipologia di operazioni “a rischio” intraprese ovvero a nuove “aree a rischio” rispetto a quelle già individuate;
- b) a garantire all’ OdV l’accessibilità a tutti i documenti riguardanti le singole operazioni effettuate nell’ambito delle aree di attività definite “a rischio”;
- c) ad informare l’OdV sulla chiusura delle singole operazioni “a rischio” ovvero sulla cessazione dell’attività in aree considerate “a rischio”;
- d) ad assicurare al personale la formazione ritenuta necessaria per una corretta operatività nell’ambito delle aree “a rischio” ed un adeguato livello informativo sui rischi ai quali la medesima è soggetta.

Nei casi in cui dovessero intervenire, per il perfezionamento dell’operazione “a rischio”, Partner ovvero Collaboratori Esterni, i responsabili dovranno richiedere che venga rilasciata per iscritto una dichiarazione dalla quale dovrà risultare che gli stessi Collaboratori Esterni e/o Partner:

- sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell’operazione;
- si impegnano ad improntare i comportamenti finalizzati all’attuazione dell’iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge.

GESTIONE RACCOLTA FONDI TRAMITE 5X1000

In materia di finanziamenti raccolti tramite 5x1000 **KKL ITALIA ETS**, chiunque presti la propria opera all’interno di essa deve agire nel rispetto della normativa vigente e, nei limiti delle proprie competenze, adoperarsi affinché tale obbligo sia rispettato. In particolare, la Fondazione deve garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza ed informazione, anche tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione degli importi ricevuti a tale titolo. Il Consigliere Delegato individua almeno un soggetto deputato alla raccolta dei dati (ammontare delle somme ricevute tramite 5x1000) ed alla redazione del testo da pubblicare sul sito aziendale, ed un altro

soggetto addetto al riesame della stessa. Infine, il testo predisposto per la pubblicazione deve essere presentato al Consigliere Delegato quale organo deputato al riesame finale, a formale sottoscrizione ed a nulla osta per la pubblicazione sul sito. Tutti i soggetti coinvolti devono osservare l’obbligo di veridicità dei dati e dei fatti dichiarati.

Inoltre, il Consigliere Delegato redige una relazione annuale contenente l’indicazione:

- degli importi ricevuti dalla Fondazione a titolo di 5x1000;
- delle modalità di impiego dei fondi ricevuti (con indicazione dei progetti finanziati, dei criteri di scelta adottati per l’individuazione degli stessi e dei controlli preliminari e successivi eseguiti);
- dello stato attuale dei progetti finanziati negli anni precedenti.

Il riscontro di qualsivoglia irregolarità nella procedura di gestione della raccolta fondi tramite 5x1000 obbliga coloro i quali svolgono attività ad essa connesse a fornirne segnalazione al CdA, all’OdC e all’Odv.

RAPPORTI CON REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI

Il Consigliere Delegato o persona dallo stesso formalmente delegata, tiene i rapporti con i funzionari e con le autorità regionali, comunali, provinciali e delle altre istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie. Inoltre, cura le relazioni con le Istituzioni pubbliche e con le Rappresentanze Diplomatiche in Italia.

Il C. DEL. e/o il delegato informano periodicamente il CdA e l’OdC dell’andamento dei rapporti.

I soggetti ora menzionati, nell’ambito delle loro rispettive competenze, hanno analogo obbligo informativo nei confronti dell’Odv. È vietato a tutti i soggetti previsti all’art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dell’Unione Europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore o si riferisca a contribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, in occasione di campagne elettorali.

Ogni spesa di rappresentanza deve essere prontamente rendicontata.

I REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

L’art. 7 della legge 18 marzo 2008, n°48 ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo nel corpo del D.Lgs n. 231/01 l’art. 24-bis, rubricato: “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”.

La citata legge ha modificato anche il codice di procedura penale al fine di agevolare e regolamentare le indagini e le operazioni di perquisizione e di sequestro dei dati informatici, imponendo all’Autorità

precedente di adottare misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali ed ad impedirne l’alterazione. E’ stata altresì disposta l’integrazione dell’art. 132 del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) che consente ora alle competenti Autorità di ordinare ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi i dati relativi al traffico telematico.

In linea generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito necessario della commissione posta in essere nell’interesse o a vantaggio della Società, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa.

Le fattispecie previste

Falsità nei documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

L’art. 491 bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del c.p. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di Pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell’attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l’elemento penalmente determinante ai fini dell’individuazione del documento informatico consiste nell’attribuibilità allo stesso di un’efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l’autore apparente e l’autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell’autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale del D.Lgs n. 82/2005, il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”, ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica “semplice” (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria;
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile, fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell’atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall’art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le ipotesi di falso che acquistano rilevanza, alla luce dell’art. 491 bis, quali reati presupposto per la responsabilità dell’ente sono:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Falsità materiale commessa dal privato;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Falsità in registri e notificazioni;
- Falsità in scrittura privata; | Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Uso di atto falso;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento di dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa, negli altri casi si procede d'ufficio”.

La norma è posta a presidio del diritto alla riservatezza, valore fondamentale della persona umana, costituzionalmente garantito dall'art. 2 Cost.

I veicoli attraverso i quali, secondo il legislatore, può essere leso il diritto alla riservatezza sono rappresentati dai sistemi informatici e da quelli telematici:

a) un sistema informatico è un complesso di apparecchi e di programmi volto ad acquisire in modo automatico e ad elaborare le informazioni; tali apparecchi sono gli elaboratori, i *computers* e, in generale, ogni strumento capace di raccogliere, analizzare, aggregare, separare, ordinare o sintetizzare i dati forniti;

b) il sistema telematico, invece, è un mezzo per collegare gli elaboratori attraverso una rete telefonica e, quindi, per decentrare – attraverso una rete di terminali – i dati secondo le esigenze. La telematica è, quindi, espressa da un computer (Banca dati, archivio magnetico, centro di documentazione) più i terminali collegati con cavi telefonici o modem. La tutela penale riguarda i soli sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, tali dovendosi considerare tutti i mezzi – fisici o logici – tramite i quali viene limitato l'accesso al sistema (codici di accesso alfanumerici, tessere di

riconoscimento, chiavi per l’accesso all’elaboratore).

Detenzione diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164

.La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2)del quarto comma dell’articolo 617 quater”.

L’art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329..”

L’art. 615 quinquie spunisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento.

Le fattispecie previste dagli artt. 615 quater e 615 quinquies sono perseguibili d’ufficio ed intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d’accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.

La norma in esame si pone a presidio, non soltanto del diritto alla riservatezza, ma anche della regolarità delle comunicazioni che, salvo i limiti espressamente previsti da una legge dello Stato, devono essere libere, complete e senza interruzioni.

All’interno dell’art. 617 *quater* c.p. possono essere individuate due diverse ipotesi criminose: la prima, consiste nell’intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell’impedimento o interruzione delle stesse; la seconda, invece, si verifica (salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, come, ad esempio, il delitto di rivelazione di segreti di Stato, previsto dall’art. 261 c.p.) attraverso la diffusione, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, del contenuto delle predette comunicazioni.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell’ambito aziendale l’impedimento o l’interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall’installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 *quater*”.

L’art. 617 *quinquies* punisce la detenzione, diffusione ed installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio”.

L’art. 635 bis c.p. – indirizzato alla tutela del patrimonio, della regolarità delle telecomunicazioni, nonché alla protezione dei sistemi informatici - punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

E’ da considerare che, secondo un’interpretazione restrittiva, nel concetto di “programmi altrui” potrebbero essere ricompresi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."
L'art. 635 ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Tale concetto è da intendersi in senso funzionale, risolvendosi nella destinazione di un sistema o di un impianto al servizio di una collettività indifferenziata ed ampia di persone. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata..
L'articolo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.
La fattispecie in esame si distingue, dunque, da quella prevista dall'art. 635 bis avendo riguardo in particolare all'oggetto materiale, qui individuato in "sistemi informatici o telematici altrui".

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

"Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".
L'articolo punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto: si è pertanto in presenza di un reato di pericolo. La fattispecie si distingue inoltre da quella prevista dall'art. 635 ter (che pure costituisce una fattispecie di pericolo) avendo riguardo all'oggetto materiale del reato che nella norma in esame è individuato nei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (in luogo delle informazioni, dati o programmi informatici). Il verificarsi degli eventi lesivi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art.640 quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Perimetro di sicurezza nazionale (Art. 1 comma 11 D.L. 105/19)

“ Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”

Aree di attività e soggetti coinvolti

La Fondazione è consapevole dell’alto grado di sensibilità dei dati personali trattati. Pertanto adotta particolari protocolli volti alla tutela della riservatezza delle informazioni fornite dai propri donatori ed alla tutela dei loro dati sensibili.

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali della Fondazione, Dipendenti, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L’obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di criminalità informatica.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati informatici ed al trattamento illecito di dati:

- GESTIONE DATABASE MYDONOR;
- GESTIONE FIRME ELETTRONICHE.

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come ALTO.

Principi di comportamento

Per prevenire il rischio di commissione di uno dei reati in commento, è fatto divieto a tutti i Destinatari di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Fondazione al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

GESTIONE DATABASE MYDONOR

La Fondazione verifica, tramite idonea documentazione, l'identità dei soggetti ai quali consente l'accesso ai propri *database* ovvero la veridicità dei dati identificanti i soggetti autorizzati all'accesso.

La Fondazione custodisce copia della suddetta documentazione per l'intera durata di validità delle credenziali di autenticazione concesse. L'autorizzazione all'accesso viene revocata contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale.

Ogni soggetto autorizzato all'accesso al database è titolare di una password personale, non cedibile a terzi.

La Fondazione tiene traccia degli accessi ai sistemi informatici.

E' fatto salvo il diritto del titolare dell'informazione di richiederne formalmente l'integrazione, la cancellazione, o la rettifica che dovranno avvenire tramite un apposito profilo, utilizzabile esclusivamente da un soggetto autorizzato per il tempo strettamente necessario al compimento di tale operazione.

Per nessuna ragione la Fondazione consentirà che uno degli operatori di sistema abbia all'interno del suo abituale profilo la possibilità di effettuare le suddette modifiche.

GESTIONE FIRME ELETTRONICHE

Il C. DEL. individua i soggetti autorizzati alla gestione delle firme elettroniche. Ogni soggetto a ciò autorizzato è titolare di una password personale non cedibile a terzi.

La Fondazione tiene traccia degli accessi ai sistemi informatici

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE PUBBLICHE DI CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (20)
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
 - b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
 - d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
 - e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (21)
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-bis del Decreto. L'art. 25 bis del decreto – introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 350/2001 (“Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro”) – prende in considerazione una serie di fattispecie codicistiche in materia

di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, volte alla tutela della certezza e affidabilità del traffico giuridico ed economico (la così detta “fede pubblica”).

Le fattispecie previste

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

“1. È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.

2. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

3. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032”.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni o delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale”.

Aree di attività e soggetti coinvolti

Già dalla mera lettura delle fattispecie riportate emerge chiaramente come la possibilità che alcuna di esse venga commessa nell’ambito delle fondazioni senza scopo di lucro e nel loro interesse o a loro vantaggio sia davvero remota.

Per completezza si ritiene comunque utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente “combinati” dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come “chiunque”; si tratta, dunque, di reati che possono essere commessi da tutti.

Le condotte considerate all’interno delle diverse fattispecie sono:

- la contraffazione, da intendersi come fabbricazione – da parte di chi non vi sia legittimato – di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo ad imitazione di quelli emessi dall’ente autorizzato, purché sia idonea ad indurre in errore un numero indeterminato di soggetti;
- la fabbricazione, da parte di soggetto autorizzato, di quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni;

- l’alterazione, da intendersi come modifica delle caratteristiche materiali o formali di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo emessi dall’ente autorizzato;
- l’introduzione nel territorio dello Stato;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la spendita, la messa in circolazione e l’alienazione;
- l’acquisto e la ricezione;
- la fabbricazione;
- l’uso.

L’oggetto materiale della condotta è costituito da:

- moneta metallica nazionale o straniera, che abbia corso legale; | carte di pubblico credito, le quali (ex art. 458) sono parificate alle monete e comprendono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta, anche le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati;
- valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (ad esempio, cartoline e biglietti postali);
- carta filigranata (cioè la carta, prodotta dallo Stato o da soggetti autorizzati, che si usa per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo) e filigrane (punzoni, forme o tele necessarie per la fabbricazione della carta filigranata);
- ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la falsificazione.

L’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 453, 455 e 459).

Pare, infine, importante sottolineare che il legislatore ha sottoposto a sanzione non solo la spendita di monete false e l’uso di valori di bollo falsi posti in essere da chi avesse la consapevolezza della loro falsità già al momento della ricezione degli stessi (artt. 455 e 464, 1° comma); gli artt. 457 e 464, 2° comma, infatti, puniscono anche colui il quale, avendo ricevuto in buona fede le monete o i valori di bollo ed avendo acquisito contezza della falsità solo successivamente, spenda o metta in circolazione le monete, ovvero faccia uso dei valori di bollo.

In sede di mappatura è stata identificata l’attività di CASSA a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a falsità in monete, in carte pubbliche di credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO.

Principi di comportamento

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

CASSA

Nel caso di donazioni in contanti, è fatto obbligo per l’addetto alla ricezione delle somme di verificare la genuinità del denaro mediante l’utilizzazione di apposito strumento di rilevazione della falsità.

Nel caso di monete o biglietti contraffatti, l’addetto alla ricezione delle somme deve informare senza ritardo il Responsabile amministrativo, consegnando le monete o i biglietti; il Responsabile amministrativo deve rilasciargli apposita ricevuta e informare immediatamente l’autorità di pubblica

sicurezza.

I REATI SOCIETARI

Reati Societari (Art. 25 ter del Decreto)

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- [c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote]
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento (35) a trecentosessanta (35) quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggriotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25 ter del Decreto. L'articolo prende in considerazione la gran parte dei reati societari, così come di recente riformulati dalla L. 69/15 contenuti nel titolo XI del libro V del codice civile. Gli stessi, per maggiore chiarezza, sono stati raggruppati in cinque differenti categorie.

Le singole fattispecie

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
2. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

1. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- 2.. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621 ter)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente, differenziandosi per il tipo di società cui fanno riferimento, quotata o meno in un mercato regolamentato (tale ipotesi tuttavia sembra essere estranea alle istituzioni sanitarie private), nonché per la pena prevista, più aspra nel secondo caso. Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La condotta (commissiva od omissiva) descritta deve essere

realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi. Gli articoli 2621 bis e ter, inseriti dalla l. 69/15, prevedono rispettivamente una diminuzione della pena edittale se la condotta di cui all'articolo 2621 riguardi fatti di lieve entità, e la non punibilità nel caso di particolare tenuità del fatto.

Si precisa che:

1. le informazioni false od omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
2. la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. Ad essi vanno aggiunti (in virtù dell'art. 2639 c.c.) anche gli amministratori giudiziari e i commissari governativi, nonché i soggetti privi della qualifica che svolgono di fatto la stessa funzione (tra cui la figura più ricorrente è quella del c.d. amministratore di fatto), purché la esercitino, con i poteri tipici, in modo continuativo e significativo. Ove non ricorrano tali requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'equiparazione, i c.d. soggetti di fatto potranno essere chiamati comunque a rispondere, a titolo di concorso, con l'amministratore di diritto. I mezzi della falsità sono i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali. Rispetto a queste ultime va osservato che esse si sostanziano in quelle comunicazioni dirette ai soci (da intendersi come categoria e non singolarmente) o al pubblico. Sono escluse, pertanto, le comunicazioni rivolte ad un destinatario determinato (ad. es. alle banche, al fisco, all'Assessorato, alla ASL), nonché quelle intra ed interorganiche. Deve trattarsi, inoltre, di comunicazioni previste dalla legge o, nella condotta omissiva, "la cui comunicazione è imposta dalla legge", con l'avvertenza, tuttavia, che in virtù del disposto dell'art. 2423, comma 3, c.c., tale specificazione potrebbe sfumare fino a ricomprendere anche quelle previste da fonte diversa (ad esempio regolamentare), nonché quelle solo indirettamente previste dalla legge.

Oggetto delle falsità o delle omesse informazioni è la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 400 quote nel caso di cui all'articolo 2621 c.c., da 100 a 200 quote nel caso di cui all'articolo 2621 bis e da 400 a 600 quote nel caso di cui all'articolo 2622 c.c. (come affermato, ipotesi cui la KKL ITALIA ETS è estranea)

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

"1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che

non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che la restituzione degli utili ovvero la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e direttori generali. La legge, quindi, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario.
Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono costituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tale da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

"1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a

vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

La norma munisce di sanzione penale la violazione di un già esistente obbligo di natura civilistica, a condizione che ciò determini un danno alla società o a terzi.

Si tratta però di una disposizione incriminatrice dall'applicabilità circoscritta, essendo valevole solo nell'ambito delle società quotate o a capitale diffuso, confermando pertanto l'intenzione del legislatore di creare un particolare e più rigido circuito punitivo per tali società in quanto coinvolgono il risparmio pubblico.

La norma che punisce l'omessa comunicazione di conflitto d'interessi, è posta a tutela del patrimonio individuale della società e dei terzi.

Per ciò che concerne i Soggetti attivi il reato può essere commesso dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero di un soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, della Consob o dell'Isvap.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire venti milioni.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n.58".
Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.
L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Illecita influenza sulla assemblea (art. 2636 c.c.)
"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
*"1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58".*

Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
› la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le

informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
› la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.
Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

*Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.*

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte*

La norma si occupa di una nuova ipotesi di corruzione, la corruzione tra privati, partendo dalla corruzione passiva. I Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, e chiunque altro, all'interno dell'ente o società esercita funzioni direttive diverse da quelle elencate. Mentre, dal lato passivo, si tratta di reato proprio, ovvero il Soggetto passivo è la società.
In quest'ultimo caso (c.d. corruzione passiva), la fattispecie di reato si configura quando il/i soggetto/i attivo/i, in seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Invero, l'art. 2365 c.c. si occupa solo della corruzione susseguente, ed il reato si può realizzare con una azione o un'omissione. La condotta deve aver cagionato anche un nocumento alla società, termine più esteso di danno, volendo far ricomprendere un qualsiasi danno subito dalla società, non escluso un danno di immagine presso il pubblico. Si tratta, comunque, di reato di evento.
L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
Le pene previste per tale reato sono: la reclusione da uno a tre anni o della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno degli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,

i sindaci e i liquidatori.

Per ciò Venendo alla corruzione attiva, il Soggetto attivo è chiunque prometta dia prometta denaro o altra utilità. La fattispecie tipica del reato consta nel dare o promettere denaro o altra utilità. L’elemento soggettivo è il dolo specifico, poiché la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le pene per il corruttore sono le stesse previste per i corrotti.

Nella corruzione tra privati, quindi, non è prevista la corruzione susseguente, e nemmeno l'istigazione alla corruzione. Non è prevista, inoltre, la corruzione impropria, che si verifica quando l'attività corruttiva è svolta per il compimento un atto conforme ai doveri degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori. Si procede a querela di parte, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il quarto comma dell'art. 2365 c.c. prevede il raddoppio delle pene se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinche' compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

La norma, introdotta dal decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017, amplia il novero delle condotte sanzionabili e punisce la mera offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Inoltre, in base al nuovo art. 2635 ter c.c.(Pene Accessorie - La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già' stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.), è previsto che la condanna per il reato di corruzione tra privati e per istigazione alla corruzione comporti, in ogni caso, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Aree di attività e soggetti coinvolti

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati societari:

- REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
- OPERAZIONI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
- RAPPORTI CON AUTORITÀ DI VIGILANZA INTERNE ED ESTERNE
- CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO.

Principi di comportamento

Le attività a rischio reato si riferiscono a comportamenti posti in essere Esponenti Aziendali della Fondazione per le attività svolte nelle “aree a rischio”, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (di seguito definiti tutti come “Destinatari”).

Obiettivo del presente paragrafo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta uniformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

La Fondazione fa espresso divieto – a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta ed a carico dei Collaboratori Esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali – di:

- 1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 2635, 3 comma, c.c.);
- 2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti dell’Azienda in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a Fornitori e/o Partner professionali ovvero accettare da questi e dai Clienti elargizioni in denaro;
- b) distribuire ovvero accettare omaggi e regali qualora gli stessi eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero siano rivolti ad acquisire o garantire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio alla società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano per l’esiguità del loro valore; i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le eventuali verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di assunzione, ecc.) a Fornitori e/o Partner ovvero farsi accordare altri vantaggi che possano determinare le stesse conseguenze di cui al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

Con riferimento all’attività di redazione del bilancio e di eventuali altri documenti informativi contabili, dovrà essere assicurato lo svolgimento di un’adeguata attività formativa ed informativa rivolta al personale dipendente (ed in particolare ai neo assunti) ed avente ad oggetto le principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio. I soggetti preposti alla formazione del bilancio, e altri documenti contabili, devono uniformare le

procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’OdV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione del CdA per l’esame e l’approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

Il procedimento di predisposizione ed approvazione del bilancio è il seguente: l’Ufficio Contabilità cura la registrazione delle fatture e degli altri movimenti contabili sul gestionale utilizzato dalla Fondazione per la contabilità, e redige un bilancio trimestrale. Il Consigliere Delegato effettua una verifica periodica della situazione economica e patrimoniale della Fondazione, e ne verifica la correttezza e veridicità trimestralmente. Il Consigliere Delegato predispone e sottoscrive la dichiarazione di correttezza del bilancio e degli altri documenti contabili indirizzata al CdA. Quest’ultimo valuta e approva il progetto di bilancio e i relativi documenti contabili e ne attesta la correttezza e veridicità, comunicandola, unitamente ai documenti contabili, all’OdC e all’OdV. Quest’ultimo prende atto della sottoscrizione del CdA e procede agli adempimenti conseguenti..

CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI

Il C. DEL. della Fondazione è responsabile della conservazione dei documenti e delle scritture contabili. Il Consigliere Delegato può delegare lo svolgimento delle attività di seguito elencate a soggetti precisamente individuati.

La conservazione avviene tramite l’archiviazione in luogo custodito dei documenti cartacei, l’uso di strumenti informatici, la memorizzazione degli accessi al sistema informatico e l’esecuzione di backup periodici automatizzati.

La manomissione e l’alterazione dei documenti e delle scritture contabili è impedita da sistemi informatici o analogici di sicurezza.

RAPPORTI CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA INTERNE ED ESTERNE

Il C. DEL. deve garantire il corretto svolgimento dell’attività di controllo agli organi e soggetti interni preposti a tali funzioni, anche soddisfacendo eventuali richieste di informazioni e rendendo loro disponibili i documenti necessari all’esercizio del controllo.

Nei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza è fatto obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste in base alla legge, ed in particolare al CTS, e di non frapporre alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale.

Nel rispetto del CTS e delle altre disposizioni di legge, è fatto divieto di dividere gli utili.

Ogni operazione idonea a incidere sull’integrità del patrimonio della Fondazione non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza del patrimonio.

Delle operazioni di cui al capoverso precedente deve essere data comunicazione all’Odv e all’OdC.

Al fine di garantire l’integrità del patrimonio della Fondazione ed impedirne la dissipazione, le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato o agli altri organi, sono soggette a limitazioni quantitative e qualitative.

Il Consigliere Delegato non può compiere autonomamente operazioni di valore superiore ad euro 30.000,00.

I REATI CONTRO LE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accREDITAMENTO.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione del reato indicato all'art. 25-quater I del Decreto.

Le fattispecie previste

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis)

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.”.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**. In ogni caso è espressamente vietato adibire, anche occasionalmente, la Fondazione allo svolgimento di qualunque attività che si traduca in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In riferimento alle ipotesi di reato contro la personalità individuale per le quali scatta la responsabilità amministrativa dell'ente, ai sensi dell'artt. 24 quater e 25 quinquies, in questa sezione del Modello si intende fornire una breve descrizione dei suddetti reati. Il testo integrale degli articoli del Codice Penale è allegato al Modello Organizzativo.

Le fattispecie previste

Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."

Consiste nella lesione dello status libertatis di una persona cioè nel sottoporre qualcuno al proprio potere di disposizione.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."

Consiste nell'induzione come influenza psicologica nel favoreggiamento e nello sfruttamento del minore traendo profitto dall'attività di prostituzione minorile.

Costituisce più grave reato il compimento di atti sessuali con minori in cambio di denaro o altra utilità.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità [c.p. 600-sexies].

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi

sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.”
Consiste nello sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico o per il commercio del materiale stesso. Viene punita anche la distribuzione, divulgazione o pubblicità anche in via telematica, o cessione anche a titolo gratuito del materiale, o divulgazione di informazioni finalizzate all’adescamento o sfruttamento sessuale del minore.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità
Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.
Consiste nel procurarsi o detenere consapevolmente materiale pornografico prodotto dallo sfruttamento dei minori.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”
Consiste nell’organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.
Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età”
Consiste nel commercio di schiavi o di minori. Il reato è aggravato se avviene ai fini della prostituzione o al prelievo di organi.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”
Consiste nei singoli fatti di acquisto o vendita di schiavi.

“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali

stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

Consiste nell'intermediazione illegale e nello sfruttamento lavorativo. Viene punito chiunque, abusando dello stato di bisogno di un soggetto, recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento, nonché il datore di lavoro che utilizzi, assuma o impieghi manodopera reclutata con tali modalità, e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. Il concetto di sfruttamento deve essere ricondotto a quei comportamenti che, anche se posti in essere senza violenza o minaccia, siano idonei ad inibire o limitare la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante approfittamento dello stato di bisogno in cui versa."

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**. In ogni caso è espressamente vietato il compimento all'interno della Fondazione delle condotte atte ad integrare una delle ipotesi di reato sopra menzionate.

REATI PER ABUSO DI MERCATO

Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all'art. 25-sexies del Decreto. L'art. 25-sexies del decreto contempla i reati di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 T.U.F.)e Manipolazione del mercato (art.185.T.U.F.), cd. "Abusi di mercato", così come di recente riformulati dalla L. n.62/2005 attuativa della direttiva 2003/6/CE.

Le fattispecie previste

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

- "1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o profitto conseguito

dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a)".

Manipolazione del mercato (Art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58)

- 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**, in ragione della natura giuridica della stessa e del fine prettamente sociale che muove l'operato della Fondazione.

I REATI IN TEMA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto)

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Le fattispecie previste

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera C9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
L'oggettività giuridica tutelata è la vita umana.
Questa viene protetta dallo Stato non solo nell'interesse dell'individuo, per il quale di regola costituisce il bene supremo, ma anche nell'interesse della collettività.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni più gravi è della reclusione da sei a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione - anatomica o funzionale - dell'organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell'attività funzionale psichica. Al riguardo, potrebbero astrattamente configurare una condotta di lesioni comportamenti ai danni del lavoratore protratti nel tempo, ad opera del datore di lavoro, colleghi o superiori, con scopi o effetti vessatori e/o persecutori e/o discriminatori e/o ingiustamente punitivi che comportino una grave lesione fisica o psichica del soggetto. In tale contesto, vengono in rilievo sia comportamenti intrinsecamente illeciti (ad esempio, ingiurie, minacce, ingiustificata negazione di diritti del lavoratore ecc.), sia comportamenti che, singolarmente considerati, possono considerarsi leciti (ad esempio, trasferimenti, misure disciplinari, negazione/revoca permessi ecc.), ma che assumono valenza lesiva nei confronti del dipendente per le modalità in cui sono posti in essere o per le finalità perseguite (c.d. mobbing). Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso. In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del preposto) può

mancare nell'ipotesi in cui l'infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile. Da tale principio, discende che il nesso tra colpa ed evento sussiste qualora l'evento si presenti come la specifica realizzazione di uno dei rischi che la norma cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, si rileva che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, ancorché estranei all'organizzazione dell'impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l'evento si sarebbe ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa.

Aree di attività e soggetti coinvolti

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- REDAZIONE DVR
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA
- APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Quantificazione del rischio

L'attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO

Principi di comportamento

L'art. 25 septies prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, c.p.: omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la **KKL ITALIA ETS** finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

La **KKL ITALIA ETS**, infatti, è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Fondazione in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale, dal datore di lavoro ai singoli lavoratori, tenendo conto delle specifiche attribuzioni e competenze;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti e per assumere le loro responsabilità in materia, favorendo il coinvolgimento e la consultazione anche attraverso i loro rappresentanti.

Al riguardo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico *ex D.Lgs. 81/08* – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle

attrezzature che determinino la situazione di pericolo. Sull’imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

- In particolare, la Fondazione si impegna a:
- far aggiornare con cadenza annuale il DVR;
 - curarne la diffusione tra i lavoratori;
 - curare l’informazione e la formazione del personale dipendente, dei collaboratori e dei volontari in tema di sicurezza sul lavoro secondo le indicazioni degli articoli 36 e 37 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
 - applicare le misure preventive previste nel DVR.

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell' UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il D. Lgs 231/07 ha introdotto nel corpo del D. Lgs 231/01 l’art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
L’intento del legislatore è quello di reprimere l’immissione nel circuito economico lecito di denaro, di beni o di utilità provenienti dalla commissione di delitti.

Le fattispecie previste

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”.

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la coscienza e la volontà da parte di chi agisce di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto,

ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.
E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648 - bis c.p.)

*"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto , ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati. Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 – ter c.p.)

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio (648 ter 1 c.p.)

*"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi ⁽⁵⁾.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione*

*inferiore nel massimo a cinque anni⁽⁶⁾.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento.
Infatti, il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione è (era) prevista per chi ricicla in prima persona , cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Il soggetto attivo del nuovo reato di autoriciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto. Si tratta quindi di un reato proprio. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Poiché il reimpiego dei proventi di attività delittuose è un comportamento “naturale” da parte dell'autore del reato, il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

Confisca (art. 648 quater)

*“Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all' articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti”.*

Aree di attività e soggetti coinvolti

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- RACCOLTA FONDI DA PRIVATI
- SCELTA PROGETTI DA FINANZIARE E CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE
- GESTIONE TESORERIA
- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come ALTO.

Principi di comportamento

Il presente paragrafo si riferisce agli Esponenti Aziendali della Fondazione, nonché ai Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti “Destinatari”).

L’obiettivo è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle “aree a rischio”, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, il presente paragrafo ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all’OdV, ed ai Responsabili interni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate “a rischio”, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne. Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

RACCOLTA FONDI DA PRIVATI

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati in commento, la Fondazione esegue un’attenta attività di *screening* sui soggetti donatori.

L’attività di analisi si svolge su base documentale.

Il Consigliere Delegato esamina la visura storica della Società/ donatore, i bilanci pubblicati relativi agli ultimi tre anni fiscali ed ogni altro documento reperibile utile ad identificare il soggetto donatore e ad individuare la provenienza dei fondi.

Ogni Società/ donatore dovrà compilare una autocertificazione finalizzata all’identificazione esatta del donante ed alla provenienza dei fondi.

Eseguita l’attività di *screening*, il Consigliere Delegato informa il Consiglio dell’attività svolta e dell’esistenza o meno di cause ostative all’accettazione della donazione.

Le offerte possono pervenire per contanti, per assegno, per bonifico, per conto corrente postale, sia a mano che in busta o via internet.

Le offerte in contanti non possono superare l’importo di euro 1.000,00. Ogni offerta di importo superiore deve essere effettuata tramite mezzo di pagamento tracciabile.

Per ogni offerta pervenuta alla Fondazione, l’Ufficio Contabilità e/o i Bossolisti emettono una ricevuta in duplice copia: la prima copia viene consegnata al donatore (a mano o a mezzo servizio postale); la seconda copia, per uso interno, viene archiviata in un raccoglitore (Archivio) che viene custodito nell’Ufficio Contabilità (sede di Roma).

L’Ufficio Contabilità provvede all’aggiornamento giornaliero del programma MyDonor al fine di tenere

traccia di ogni offerta ricevuta.
E' fatto divieto tenere le somme ricevute a titolo di offerte per la Fondazione nei cassetti delle scrivanie ovvero in altro luogo che non sia la Cassaforte. Prima della fine della giornata lavorativa, il denaro ricevuto deve essere chiuso in cassaforte.
Il limite massimo di denaro che può essere custodito in cassaforte giornalmente è di € 3.000,00.

SCELTA PROGETTI DA FINANZIARE E CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE

I progetti da finanziare sono individuati tra quelli proposti dal KKL Israele.
Il Consigliere Delegato è responsabile dei rapporti con il KKL Israele e del coordinamento delle attività di questi con il KKL Italia ETS.
Il Consigliere Delegato tiene nota di tutti i progetti che vengono finanziati dalla Fondazione. Ogni anno redige una relazione ove, per ogni progetto finanziato nell'anno viene indicato:
- l'importo del finanziamento;
- lo stato di avanzamento del progetto;
- le finalità del progetto.
La relazione, redatta e sottoscritta dal Consigliere Delegato, deve essere inviata ogni anno all'Organo di Controllo ed all'Organismo di Vigilanza.
Inoltre, ogni soggetto finanziato sottoscrive una dichiarazione ove indica l'importo del finanziamento ricevuto e lo scopo per cui le somme verranno impiegate.

GESTIONE TESORERIA

Prima della fine di ogni giornata lavorativa, il denaro pervenuto alla Fondazione a titolo di offerta deve essere chiuso in cassaforte.
Il limite massimo di denaro che può essere custodito in cassaforte giornalmente è di € 3.000,00.
L'Ufficio Contabilità tiene nota in apposito Registro di ogni somma che viene depositata o ritirata dalla Cassaforte. La veridicità di quanto riportato nel Registro viene verificata dalla Segreteria Generale che provvede a siglare giornalmente il Registro.
La **KKL ITALIA ETS** deve assicurare che il personale addetto alla ricezione delle offerte ed alla gestione della tesoreria riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio.

PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI

L'Ufficio Contabilità è responsabile della gestione dei conti correnti della Fondazione, ed è l'unico abilitato ad eseguire bonifici su conti correnti intestati a terzi, previa autorizzazione del Consigliere Delegato.
L'Ufficio Contabilità redige bilanci trimestrali al fine di monitorare il patrimonio della fondazione, e redige un rapporto mensile avente ad oggetto le entrate e le uscite ed i saldi delle Banche. La Segreteria Generale verifica con cadenza mensile la veridicità del rapporto redatto dall'Ufficio Contabilità mediante consultazione degli estratti conto.
Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO
DIVERSI DAI CONTANTI**

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25 octies.1 del Decreto**)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Le fattispecie previste

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Aree di attività e soggetti coinvolti

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO.

Principi di comportamento

Si indicano qui di seguito le disposizioni ed i principi specifici che, in relazione ad ogni singola area a rischio devono essere rispettati da tutti i Destinatari ad integrazione delle altre procedure aziendali esistenti.

PRELEVAMENTI DA C/C AZIENDALE, BONIFICI SU C/C TERZI E UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO AZIENDALI

L’Ufficio Contabilità è responsabile della gestione dei conti correnti della Fondazione, ed è l’unico abilitato ad eseguire bonifici su conti correnti intestati a terzi, previa autorizzazione del Consigliere Delegato.

L’Ufficio Contabilità redige bilanci trimestrali al fine di monitorare il patrimonio della fondazione, e redige un rapporto mensile avente ad oggetto le entrate e le uscite ed i saldi delle Banche. La Segreteria Generale verifica con cadenza mensile la veridicità del rapporto redatto dall’Ufficio Contabilità mediante consultazione degli estratti conto.

Le operazioni di trasferimento di denaro contante, di assegni di conto corrente, di vaglia postali, di assegni circolari, devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Le fattispecie previste

Art 171 L. 633/41

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
- d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;
- [e] riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;
- f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione dell'attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).

Art. 171-bis L. 633/41

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. 633/41

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:
- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. 633/41

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/41

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

Aree di attività e soggetti coinvolti

- GESTIONE PROGRAMMI SOFTWARE
- GESTIONE SITO AZIENDALE E PROFILI SOCIAL
- GESTIONE KARNENU

Quantificazione del rischio

L'attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO.

Principi di comportamento

GESTIONE PROGRAMMI SOFTWARE

La Segreteria Generale verifica con cadenza semestrale che le licenze dei programmi utilizzati non siano scadute. In caso di riscontro di irregolarità informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo e l'Organismo di Vigilanza.

GESTIONE SITO AZIENDALE E PROFILI SOCIAL

Il Consigliere Delegato individua i soggetti autorizzati a pubblicare materiale sul sito web della Fondazione e sui profili social. Attualmente, tale compito è delegato all'Ufficio Stampa.
L'accesso al sito ed ai profili social è protetto da una password che viene aggiornata con cadenza semestrale dal Consigliere Delegato e comunicata unicamente ai soggetti autorizzati a pubblicare materiale sul web.
Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei doveri del giornalista, ove compatibile, ed a verificare rigorosamente che il materiale pubblicato non sia coperto da diritto d'autore.

GESTIONE KARNENU

Il Consigliere Delegato individua i soggetti autorizzati a preparare il materiale da pubblicare. Le bozze vengono sottoposte al Presidente e/o al Consigliere Delegato, i quali appongono il loro "visto si stampi", previa verifica del rispetto del diritto d'autore.
Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del Testo Unico dei doveri del giornalista, ove compatibile, ed a verificare rigorosamente che il materiale pubblicato non sia coperto da diritto d'autore.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Le fattispecie previste art. 377-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**, in ragione della natura giuridica della stessa e del fine prettamente sociale che muove l'operato della Fondazione.

I REATI AMBIENTALI

Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
 - c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
 - f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote ;
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il legislatore comunitario ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell’ambiente, recepiti dall’ordinamento italiano con l’introduzione dell’art. 25 undecies,(per effetto del d.lgs 7 luglio 2011 n. 121) che ha inserito i c.d. Reati Ambientali all’interno della disciplina del Decreto. La materia è stata oggetto di profonda modifica ad opera della legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. 28 Maggio 2015 n. 122), il cui art.1 ha inserito nel codice penale il Titolo VI bis “Dei delitti contro l’ambiente”

Le fattispecie previste

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata

L'articolo punisce chi pone in essere un'azione diretta a cagionare abusivamente una compromissione o un deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ovvero di un ecosistema, di una biodiversità, della

flora o della fauna. La compromissione o il deterioramento devono presentare i caratteri della significatività e della misurabilità. L'ultima parte della norma prevede un'aggravante nel caso in cui il fatto si verifichi in un'area naturale o nei confronti di specie animali o vegetali protette, ovvero in un'area sottoposta ad un vincolo di diversa natura. La sanzione pecuniaria per l'azienda, nel caso ne venga accertata la responsabilità, va da 250 a 600 quote.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata

La norma si apre con un rinvio all' 434 c.p., il quale è idoneo a punire ogni comportamento diretto a minare alla pubblica incolumità. L'articolo in esame, invece, prevede il delitto di disastro ambientale, ossia un'alterazione irreversibile o eliminabile solo con provvedimenti eccezionali, dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero un'offesa alla pubblica incolumità particolarmente rilevante per la sua estensione soggettiva o territoriale. Ancora, l'ultimo comma contempla l'aggravante già esaminata al precedente articolo. La sanzione pecuniaria per la società va da 400 a 800 quote.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

La norma prevede, al primo comma, la commissione colposa dei reati-presupposto previsti agli articoli precedenti, e ne fa conseguire una pena diminuita da un terzo a due terzi. Al secondo comma viene trattato il caso in cui dalla realizzazione della condotta di cui al comma 1, derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale; in tal caso le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Le sanzioni pecuniarie per l'ente responsabile vanno da 200 a 500 quote.

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena e' aumentata fino alla metà'

L'articolo punisce chiunque ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi di materiale radioattivo in modo abusivo ed illegittimo. La pena per il reo è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Il secondo e il terzo comma prevedono delle aggravanti nel caso in cui dal fatto derivi un pericolo per le acque, per l'aria, il suolo o sottosuolo, ovvero per un ecosistema, per la biodiversità o per flora o fauna o, ancora, se derivi pericolo per la vita o incolumità delle persone. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma prevede un aumento delle sanzioni previste per i reati associativi di cui agli articoli 416 c.p.(Associazione per delinquere) e 416-bis c.p.(Associazione di tipo mafioso anche straniero), ed un'ulteriore aggravante derivante dal fatto che sia membro dell'associazione un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che eserciti funzioni o svolga servizi in materia ambientale.

La sanzione pecuniaria per la società va da 300 a 1000 quote.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

La norma punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1); b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni della direttiva comunitaria (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

La norma punisce la «distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto». L'illecito contravvenzionale, in particolare, punisce con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore ad € 3000 «Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione». Il comma 3 della disposizione in esame, infine, aggiunge che «Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del codice penale per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di

conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

D. Lgs. 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Gli illeciti penali presenti in tale normativa si traducono, sostanzialmente, in previsioni sanzionatorie connesse all'inosservanza di talune prescrizioni dettate dalla parte terza del testo unico in materia ambientale (d.lgs. 152/2006). A titolo esemplificativo il primo comma dell'articolo in commento sanziona penalmente "chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (sanzione con arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500,00 a 10.000 euro); tale fattispecie è configurata in forma aggravata ove i suddetti scarichi contengano particolari sostanze pericolose". Ove tale ultima condotta sia posta in essere da chi, pur debitamente autorizzato, non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dettate dal testo unico, la pena è l'arresto fino a due anni. Ulteriore ipotesi di scarico illegale, in quanto connesse al superamento di valori-limite fissati dalla legge o dalle autorità amministrative competenti, sono previste dal comma V dell'art. 137. All'arresto sino a due anni è sottoponibile, invece, chiunque violi le prescrizioni imposte dall'autorità competente, concernenti l'istallazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, in caso di scarichi di sostanze pericolose. Per scarico si intende qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Per acque reflue industriali si intendono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue

domestiche e da quella meteoriche e di dilavamento, intendendosi por tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento.

Il comma 11, invece, sanziona con l’arresto sino a tre anni l’inosservanza di divieti di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all’art. 103, nonché di quelli diretti nelle acque sotterranee nel sottosuolo di cui all’art. 104. Viene, altresì, corredata di sanzione penale l’inosservanza delle prescrizioni regionali assunte in conformità alle norme del testo unico e dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque oltre ad essere punito il titolare di uno scarico che non consenta l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo a norma del testo unico.

Infine, il comma 13, sanziona lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti.

D. Lgs. 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Tale fattispecie costituisce un illecito contravvenzionale e consiste nel porre in essere attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, ai sensi delle norme del testo unico. La pena è l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600,00 a 26.000,00 euro ove le fattispecie abbiano ad oggetto rifiuti non pericolosi, mentre ove riguardino rifiuti pericolosi è irrogabile la più elevata sanzione

dell'arresto da sei mesi a due anni. In tale ipotesi, congiunta vi è l'ammenda da 2.600,00 a 26.000,00. Tale ultima sanzione è irrogabile, altresì, a carico di chiunque realizza e gestisce una discarica non autorizzata. Anche in relazione a tale fattispecie, peraltro, si prevede una sanzione più elevata (l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 5.200,00 sino a 52.000,00 euro) nel caso in cui la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. A corredo di tale ultima fattispecie, si prevede che alla sentenza di condanna, anche se patteggiata, consegua la confisca obbligatoria dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Il quarto comma dell'articolo in commento, considera le medesime condotte sino ad ora descritte quali configurazioni attenuate, qualora vengano poste in essere, tra l'altro, senza l'osservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni con sanzioni dimezzate.

D. Lgs. 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Comma 1
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Il reato in commento, punisce la condotta di chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, senza provvedere alla relativa bonifica a norma del testo unico. La sanzione prevista è l'arresto da sei mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Come per le fattispecie di cui all'articolo precedente, la sanzione è aumentata ove l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (arresto da 1 a 2 anni ed ammenda da 5.200,00 a 52.000,00 euro). Al giudice che pronunci condanna, anche se patteggiata per tale reato, come per quelli precedenti, è attribuita la facoltà di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, alla esecuzione di interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

D. Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D. Lgs. 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

D. Lgs. 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Quanto al traffico di rifiuti gli articoli 259 e 260 riproducono il distinguo effettuato dal previgente d.lgs. 22 del 1997 fra la spedizione di rifiuti, costituente traffico illecito ai sensi di specifiche norme comunitarie, e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare, la prima delle citate previsioni, sanziona penalmente chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento cee 259 del 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencate nell'allegato 2 del citato regolamento in violazione dell'art. 1 comma 3 lettere A, B, C e D del regolamento stesso. La pena prevista è l'ammenda da 1.550,00 euro a 26.000,00 euro congiunta all'arresto sino a due anni (sanzione aumentata sino ad un terzo ove la spedizione concerna rifiuti pericolosi). Alla condanna, anche se patteggiata, consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

La fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 sanziona, invece, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il medesimo disposto prevede una configurazione aggravata ove oggetto materiale del reato siano rifiuti ad alta radioattività. Le pene previste sono, per la configurazione base, la reclusione da uno a sei anni, mentre, per l'ipotesi aggravata, la reclusione da tre ad otto anni. Con la condanna, anche se conseguente a patteggiamento, il giudice ordina il ripristino dello stato dell'ambiente ed anche in tale ipotesi, può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

D. Lgs. 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo).

D. Lgs. 152/06, art. 279 - Sanzioni

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di

*emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote*

L. 150/92, art. 1

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

L. 150/92, art. 2

Comm 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a

specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2).
Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Aree di attività e soggetti coinvolti

La Fondazione promuove lo sviluppo, la bonifica ed il rimboschimento della Terra di Israele, anche tramite lo sviluppo di tecnologie e competenze in molteplici settori quali l’agricoltura, la ricerca scientifica, la lotta alla desertificazione ed il trattamento delle risorse idriche.
Lo scopo della Fondazione è dunque quello di proteggere l’ambiente e le risorse naturali, e l’intera attività della KKL è finalizzata alla realizzazione di tale scopo. Non vi è dubbio quindi che la Fondazione stessa miri combattere i reati sopra elencati e che, nonostante il rischio di commissione dei suddetti reati in favore o nell’interesse dell’Ente sia BASSO, la Fondazione ripone particolare attenzione alla loro prevenzione.
Alla luce di quanto precede, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati ambientali;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne.

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come BASSO.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies del Decreto)
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
Il decreto prevede la responsabilità dell’ente per la commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Si illustrano brevemente i menzionati delitti.

Le fattispecie previste

Articolo 22, comma 12 bis del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Articolo 12, comma 3, 3 bis e 3 ter del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.)

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Articolo 12, comma 5 del d. lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Il Decreto Legislativo 231/01 prevede la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000,00 euro, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del d. lgs. 286/98, la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3bis e 3ter del d. lgs. 286/98 e la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote in caso di commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. 286/98.

Aree di attività e soggetti coinvolti

La tipologia dei reati sopra indicati ha ridotte possibilità di accadimento nell'ambito della KKL ITALIA ETS.

Tuttavia, considerata la possibilità di accadimento di fatti configuranti le fattispecie punite, in particolare di quella di cui all'articolo 22, comma 12 bis del d. lgs. 286/1998, il codice etico reca la prescrizione di tenere condotte volte a prevenire l'accadimento dei fatti-reato e il presente Modello vieta a tutti gli interessati di tenere condotte che configurino i reati di cui sopra o che possano favorire la commissione di tali reati.

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili ad reati contro la personalità individuale:

- ASSUNZIONE PERSONALE E CONFERIMENTO INCARICHI DI CONSULENZA

Quantificazione del rischio

L'attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come MEDIO

Principi di comportamento

Il presente paragrafo si riferisce ai comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali della Fondazione, nonché da Collaboratori Esterni e Partners (in seguito tutti definiti "Destinatari").

L'obiettivo è che tutti i Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Fondazione al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati sopra indicati.

Tali reati si verificano quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall' art. 22 del d.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate "a rischio", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta;

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne;
4. assicurarsi che il personale impiegato a qualsiasi titolo nell'attività della Società sia in regola con il permesso di soggiorno

La Fondazione dovrà:

- intrattenere esclusivamente rapporti con dipendenti, personale, consulenti e soggetti esterni in regola con il permesso di soggiorno o in possesso di analogo titolo;
- assicurare la trasparenza dei rapporti in essere con i dipendenti, il personale, i consulenti e soggetti esterni.

I REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Razzismo e Xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all' articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all' ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all' ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Le fattispecie previste

Articolo 3 comma 3 bis legge 13 ottobre 1975 n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) oggi articolo 604 bis codice penale

“3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della KKL ITALIA ETS, in ragione della natura giuridica della stessa e del fine prettamente sociale che muove l’operato della Fondazione.

I REATI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. (art. 25 quaterdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti

	sanzioni		pecuniarie:	
a)	per i delitti,	la sanzione pecuniaria fino a cinquecento	quote;	
b)	per le contravvenzioni,	la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta	quote.	

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno

Le fattispecie previste

Art. 1 Frode in competizioni sportive

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro

516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**, in ragione della natura giuridica della stessa e del fine prettamente sociale che muove l'operato della Fondazione.

I REATI TRIBUTARI

Reati Tributarî (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Le fattispecie previste

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 d. lgs. 74/00)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/00)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Gli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 74/00 individuano dei reati di mera condotta, a consumazione istantanea, che si realizzano nel momento in cui viene presentata la dichiarazione fiscale. La predisposizione e la registrazione dei documenti attestanti le operazioni inesistenti sono condotte meramente preparatorie e non sono punibili, nemmeno a titolo di tentativo. I reati sono puniti a titolo di dolo specifico, poiché caratterizzati dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (compresi il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, per sé o per altri).

Si evidenzia che, secondo la definizione prevista dall'art. 1 D. Lgs. n. 74/2000, “per fatture per operazioni

inesistenti si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi".

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/00)

- 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L'articolo in commento punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato. Per il momento della commissione del delitto rileva la registrazione in dichiarazione del documento emesso da parte di chi lo ha ricevuto. È un reato di pericolo con natura istantanea, La condotta di emissione è sanzionata penalmente a prescindere che si realizzi il fine di "consentire a sé o a terzi l'evasione dell'iva o delle imposte dirette" e quindi che la fattura sia registrata nella contabilità di terzi

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/00)

- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'articolo in commento punisce la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità. Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte. A differenza di altri reati tributari non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità al fine della commissione del reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 74/00)

- 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
- 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di "pericolo concreto" poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento

totale o parziale del credito tributario vantato dall’Erario.
Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita più per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in atto. Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata. L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Aree di attività e soggetti coinvolti

In sede di mappatura sono state identificate le seguenti attività a rischio di compimento di reati/illeciti amministrativi riconducibili a reati tributari:

- FATTURAZIONE PASSIVA
- REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE
- CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI
- OPERAZIONI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE
- REDAZIONE DOCUMENTI CONTABILI

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come ALTO.

Principi di comportamento

I reati presi in esame riguardano l’instaurazione e la gestione di rapporti con i Fornitori ed i Partner professionali e Clienti, nonché la tenuta della contabilità della Fondazione, compresa la conservazione delle scritture e dei documenti contabili, ed il pagamento delle imposte.

I processi aziendali potenzialmente interessati sono:

- attività relativa all’approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

Delle attività svolte nelle aree considerate “a rischio” è necessario garantire la tracciabilità delle operazioni compiute, la loro veridicità e corrispondenza a reali esigenze della Fondazione, nonché la tracciabilità delle operazioni contabili. In ogni momento dovrà essere possibile individuare le modalità seguite per il perfezionamento del processo decisionale, identificare i soggetti intervenuti nelle fasi che caratterizzano le operazioni, nonché i controlli compiuti sulle stesse.

La responsabilità dell’attività svolta nelle aree considerate “a rischio” è assegnata, secondo competenza, al Consigliere Delegato e ai Responsabili interni, in particolare all’Ufficio Contabilità ed alla Segreteria Generale, i quali:

- sono i soggetti referenti e responsabili delle operazioni effettuate nell’ambito delle “attività a rischio”;
- sono responsabili dei rapporti con i Fornitori, Partner e Clienti.

FATTURAZIONE PASSIVA e ATTESTAZIONE CONFORMITÀ FATTURE

L’autorizzazione, l’accettazione e il pagamento di fatture passive deve essere autorizzato dal C. DEL.. L’autorizzazione ad accettare la fattura passiva e il pagamento della medesima deve essere autorizzata dal C. DEL. – tramite apposizione di specifico visto sulla copia cartacea della fattura - previa verifica da

parte della Segreteria Generale dell’effettiva esecuzione e della conformità della prestazione o della fornitura cui la fattura si riferisce.

L’autorizzazione al pagamento e la copia cartacea della fattura passiva siglata dovrà essere conservata agli atti della Fondazione per almeno 10 anni.

L’Ufficio Contabilità provvede alla registrazione della fattura previa verifica della presenza dei visti di conformità e delle autorizzazioni sopra indicate.

In caso di irregolarità della prestazione, il C. DEL. o la SG emettono rapporto di non conformità della fattura. Il rapporto e la fattura vengono conservati agli atti della Fondazione per 10 anni a cura dell’Ufficio Contabilità.

REGISTRAZIONE FATTURE PASSIVE

La registrazione delle fatture passive deve essere eseguita con modalità tali da garantire la rispondenza delle registrazioni alle operazioni reali.

Tale finalità è facilitata dal sistema di fatturazione elettronica, ed è assicurata dalle seguenti prescrizioni:

- a) l’esecutore della registrazione della fattura passiva, come individuato nei precedenti deve registrare esclusivamente le fatture passive autorizzate;
- b) le registrazioni contabili devono essere salvate tramite un sistema informatico che ne impedisca la manomissione o alterazione e ne assicuri la conservazione.

CONSERVAZIONE DOCUMENTI E SCRITTURE CONTABILI¹

Il C. DEL. della Fondazione è responsabile della conservazione dei documenti e delle scritture contabili. Il Consigliere Delegato può delegare lo svolgimento delle attività di seguito elencate a soggetti precisamente individuati.

La conservazione avviene tramite l’archiviazione in luogo custodito dei documenti cartacei, l’uso di strumenti informatici, la memorizzazione degli accessi al sistema informatico e l’esecuzione di backup periodici automatizzati.

La manomissione e l’alterazione dei documenti e delle scritture contabili è impedita da sistemi informatici o analogici di sicurezza.

OPERAZIONI SUL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE ²

Gli organi della Fondazione devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale.

Nel rispetto del CTS e delle altre disposizioni di legge, è fatto divieto di dividere gli utili.

Ogni operazione idonea a incidere sull’integrità del patrimonio della Fondazione non può essere effettuata se non previa puntuale verifica in ordine alla consistenza del patrimonio.

Delle operazioni di cui al capoverso precedente deve essere data comunicazione all’Odv e all’OdC.

Al fine di garantire l’integrità del patrimonio della Fondazione ed impedirne la dissipazione, le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Consigliere Delegato o agli altri organi, sono soggette a limitazioni quantitative e qualitative.

Il Consigliere Delegato non può compiere autonomamente operazioni di valore superiore ad euro 30.000,00.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI³

I documenti contabili devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell’esercizio.

¹ Procedura già prevista sub articolo 25 *ter* del Decreto
² Procedura già prevista sub articolo 25 *ter* del Decreto
³ Procedura già prevista sub articolo 25 *ter* del Decreto

I soggetti preposti alla formazione del bilancio, e altri documenti contabili, devono uniformare le procedure contabili e amministrative ai principi contabili stabiliti dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L’OdV può chiedere di esaminare la bozza di bilancio e la relativa nota integrativa in prossimità della riunione del CdA per l’esame e l’approvazione del bilancio e chiedere chiarimenti ai responsabili della bozza di bilancio.

Il procedimento di predisposizione ed approvazione del bilancio è il seguente: l’Ufficio Contabilità cura la registrazione delle fatture e degli altri movimenti contabili sul gestionale utilizzato dalla Fondazione per la contabilità, e redige un bilancio trimestrale. Il Consigliere Delegato effettua una verifica periodica della situazione economica e patrimoniale della Fondazione, e ne verifica la correttezza e veridicità trimestralmente. Il Consigliere Delegato predispone e sottoscrive la dichiarazione di correttezza del bilancio e degli altri documenti contabili indirizzata al CdA. Quest’ultimo valuta e approva il progetto di bilancio e i relativi documenti contabili e ne attesta la correttezza e veridicità , comunicandola, unitamente ai documenti contabili, all’OdC e all’OdV. Quest’ultimo prende atto della sottoscrizione del CdA e procede agli adempimenti conseguenti.

CONTRABBANDO

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Le fattispecie previste

La norma richiama i reati previsti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43. Si tratta delle seguenti fattispecie:

Art. 282(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286(Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288(Contrabbando nei depositi doganali)

Art. 289(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)

Art. 290(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)

Art. 291(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)

Art. 291-bis.(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-ter.(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 291-quater.(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Art. 292(Altri casi di contrabbando)

Art. 293(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)

Art. 294(Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)

Art. 295(Circostanze aggravanti del contrabbando)

Art. 297(Contrabbando abituale)

Art. 298(Contrabbando professionale)

Le disposizioni sopra indicate sono dirette a punire la condotta di chi introduca nel Paese merci estere in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dallo stesso DPR 43/73, ovvero scarichi o depositi merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la dogana più vicina, chi è sorpreso con

merci estere occultate sulla propria persona o i propri beni, ovvero chi porti fuori dal territorio doganale merci nazionali soggette a diritti di confine. La norma prevede e punisce diverse fattispecie di reato, in base a luogo e modalità di commissione. Inoltre, sono previste diverse circostanze aggravanti proprie.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**. In ogni caso è espressamente vietato il compimento all'interno della Fondazione delle condotte atte ad integrare una delle ipotesi di reato sopra menzionate.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Delitti Contro Il Patrimonio Cultural (art. 25-septiesdecies)

- 1. *In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518-novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. *Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Riciclaggio Di Beni Culturali E Devastazione E Saccheggio Di Beni Culturali E Paesaggistici (art. 25-duodevicies)

- 1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.*
- 2. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Le fattispecie previste

Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell' articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell' articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-nonies c.p.)

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;*
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;*
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*

Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;*
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;*
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;*
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.*

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Quantificazione del rischio

La tipologia dei reati sopra indicati non ha oggettive possibilità di accadimento nell'ambito della **KKL ITALIA ETS**. In ogni caso è espressamente vietato il compimento all'interno della Fondazione delle condotte atte ad integrare una delle ipotesi di reato sopra menzionate.

REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006)

Art. 10 Legge n. 140 del 2006

- 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*
- 2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416- bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*
7. *Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*
8. *Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*
9. *Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377- bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*
10. *Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Le fattispecie previste

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n.140/2006, *“Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.”*

Quantificazione del rischio

L’attività di mappatura dei rischi ha permesso di quantificare il rischio di commissione dei reati in commento come BASSO/puramente astratto.

Tale conclusione è stata raggiunta in considerazione del fatto che, in ragione della natura dell’Ente e delle finalità dello stesso, appare altamente improbabile che venga commesso in favore o nell’interesse della Fondazione un reato che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Tuttavia, considerato che la Fondazione svolge la propria attività anche in territori esteri, e in particolare nello Stato di Israele, la stessa si impegna a rispettare le disposizioni previste dal presente Modello anche nello svolgimento di attività transnazionali.

Allegati:

- Allegato 1 – Matrice dei rischi
- Allegato 2 – Codice Etico